



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Senato della Repubblica



Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Codice dell'Ordinamento militare e
Testo unico delle disposizioni regolamentari

Schema di D.Lgs. n. 165 e
Schema di D.P.R. n. 166

(ex L. 246/2005)

Camera dei deputati
n. 158

Senato della Repubblica
n. 188

22 gennaio 2010

XVI LEGISLATURA

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Codice dell'Ordinamento militare e
Testo unico delle disposizioni
regolamentari

Schema di D.Lgs. n. 165 e
Schema di D.P.R. n. 166

(ex L. 246 del 2005)

Camera dei deputati
n. 158

Senato della Repubblica
n. 188

22 gennaio 2010

Servizi responsabili:

Camera dei Deputati

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Difesa

☎ 066760-4172 – ✉ st_difesa@camera.it

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI – Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa

☎ 066706-2629-2180 - ✉ studi1@senato.it

Ha partecipato alla redazione del *dossier*:

Osservatorio legislativo e parlamentare - Camera dei Deputati

☎ 066760-9265 – ✉ legislazione@camera.it

I *dossier* dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: DI0197.doc

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Presupposti normativi	3
Lo schema di decreto legislativo recante il codice dell'Ordinamento militare	
▪ Profili generali	8
▪ Il contenuto dello schema di decreto legislativo	20
Il Testo unico regolamentare	
▪ Profili generali	41
▪ Il contenuto del Testo unico	46

Schede di lettura

PRESUPPOSTI NORMATIVI

Lo schema di decreto legislativo

Al riordino della normativa sull'ordinamento militare si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005), il quale ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente:

- il comma 14 del citato art. 14 ha previsto l'adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010.

Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di rango primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Il decreto legislativo è stato preceduto da altri due interventi legislativi che, agendo in maniera speculare rispetto al meccanismo taglia-leggi ed utilizzando anche il lavoro di ricognizione effettuato a quel fine, abrogano espressamente circa 32.000 atti normativi, anche successivi al 1970. Si tratta dell'art. 24 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e del successivo decreto-legge 200/2008, convertito dalla legge 9/2009;

- il comma 15 del medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A questo comma, in particolare, fa riferimento il preambolo dello schema di decreto legislativo n. 164.

L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dal comma 15 dell'articolo 14 della citata legge n. 246 del 2005, detta i seguenti principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega:

- a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;
- a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

- l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
- m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
- n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si segnala che il comma 18 dell'art. 14 sembra offrire al Governo l'ulteriore possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) sempre nel rispetto del citato articolo 20 della legge n. 59/1997.

Il preambolo dello schema di decreto legislativo n. 165 richiama l'art. 14, commi 14, 15, 19 e 22. Il comma 19 concerne la Commissione parlamentare per la semplificazione, chiamata ad esprimere il parere (le Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento competenti per materia possono trasmettere i loro rilievi alla Commissione bicamerale); il comma 22 prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di trenta giorni previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal medesimo articolo 14, cioè nei trenta giorni precedenti il 16 dicembre 2009. Nel caso di specie, il termine per l'espressione del parere scadrebbe il 14 gennaio 2010 (il termine è stato poi prorogato al 3 febbraio 2010), in quanto lo schema è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione il 15 dicembre. *Si segnala in proposito che le leggi comunitarie prevedono in genere un analogo meccanismo di scorrimento anche qualora il termine per l'espressione del parere scada **successivamente** al termine per l'esercizio della delega; da ultimo, l'articolo 6, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha novellato l'articolo 6, comma 3 della legge n. 42/2009 all'esclusivo fine di prevedere che il meccanismo di scorrimento del termine di delega scatti anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega. Si segnala inoltre che il comma 18 dell'art. 14 sembra offrire al Governo l'ulteriore possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, disposizioni di **riassetto** (oltre che integrative o correttive) sempre nel rispetto del citato articolo 20 della legge n. 59/1997.*

Il Testo unico regolamentare

Per quanto riguarda lo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 166, il preambolo richiama le disposizioni di delega e l'articolo 20 della legge n.

59/1997, con specifico riguardo al comma 3-bis, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia

Nel sistema delineato dall'articolo 20 della legge n. 59/1997, i decreti legislativi e i regolamenti di delegificazione ivi previsti sono emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, che ha quindi la funzione, tra l'altro, di individuare i principi e i criteri direttivi specifici della delega nonché di autorizzare specificamente il Governo all'adozione dei regolamenti di delegificazione.

Si segnala in proposito che lo schema di D.P.R. reca per la maggior parte norme di rango legislativo che il Governo considera aventi valenza regolamentare, operando una sorta di delegificazione per la quale sarebbe però necessaria – in assenza della legge di semplificazione annuale - una specifica autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In merito al riassetto organico delle fonti secondarie in materia di ordinamento militare, secondo quanto evidenziato nella relazione introduttiva al testo in esame, l'esecutivo ha inteso, mediante una semplificazione formale, aggiornare il linguaggio legislativo ed il rinvio ad altre fonti, eliminare le norme superflue, aggiornare gli istituti alla luce del diritto vivente, semplificare i procedimenti amministrativi ed operare una delegificazione ed una deregolamentazione.

La medesima relazione precisa come la raccolta organica delle norme di tipo regolamentare, in conformità con quanto asserito dal Consiglio di Stato relativamente alla esigenza di emanazione di un testo unico contestualmente alla attività di codificazione della fonte primaria, intenda avere, a seconda dei casi, natura esecutiva, attuativa, integrativa, organizzativa, delegata, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

L'opera di riassetto delle norme di secondarie del comparto della difesa (come di quelle primarie, peraltro), è stata affidata ad un "Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione", organismo che nello svolgimento del proprio incarico ha operato in stretto raccordo con l'Ufficio legislativo, con il Gabinetto del Ministro della Difesa, con lo Stato Maggiore della difesa e con il Segretariato generale.

L'opera di ricognizione effettuata dal Comitato ha portato a catalogare circa 2250 fonti di rango primario di interesse per l'amministrazione militare, 391 fonti secondarie e 11 fonti terziarie, nonché alla redazione di indici informativi delle fonti normative redatti in ordine cronologico e suddivisi per macromaterie ed, infine, alla creazione di una banca dati informatica ad uso interno, con gli indici delle fonti ed i relativi testi, strumenti che - si legge nella relazione introduttiva - possono essere messi a disposizione di quegli organi di controllo che ne facciano richiesta.

Il riassetto normativo, viceversa, ha portato alla codifica dei due schemi sopra richiamati, il Codice ed il Testo Unico Regolamentare, avvenuta - come si legge nella relazione introduttiva - nel rispetto dei criteri di delega, secondo i parametri del coordinamento formale e sostanziale e del riassetto normativo come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato. Nella relazione introduttiva a tal riguardo, riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si afferma che attraverso un riassetto complessivo è possibile anche "legificare norme di origine regolamentare sia pure con cautela e deregolamentare una determinata materia affidando l'individuazione delle prescrizioni di dettaglio a fonti non normative". Il testo Unico Regolamentare, dunque, analogamente al Codice, si limiterebbe - a giudizio dell'esecutivo - a fotografare l'esistente, presentandosi come contenitore ordinato delle norme vigenti, adeguatamente suddivise e ripartite, e pronto ad accogliere ogni innovazione sostanziale che in futuro Parlamento e Governo volessero introdurre. Tuttavia, come apertamente evidenziato nella relazione, lo schema di testo unico in oggetto non si limita solo ad includere norme vigenti di rango secondario, ma anche fonti regolamentari *in itinere*, non formalmente pubblicate alla data di redazione dello schema di Testo Unico.

In particolare, nella relazione che accompagna la presentazione dello schema, si rimarca come siano stati inseriti nel Testo unico una serie di regolamenti ancora *in itinere* (relativi alla Accademie ed alle scuole di formazione, all'accesso agli atti amministrativi, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle casse previdenziali dei militari ed enti vigilati dal Ministero, dell'Unione italiana tiro a segno, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori) in considerazione dei meccanismi di accentuata semplificazione organizzativa e funzionale che essi introducono, e per il fatto che per le rispettive materie sia già stato fatto esercizio di potestà regolamentare in attuazione della fonte primaria novata. L'esclusione di altri regolamenti *in itinere* dal testo unico regolamentare, viceversa, deriverebbe dalla loro natura sostanzialmente innovativa (come nel caso di quelli attuativi degli articoli 92 e 196 del codice dei contratti pubblici n. 163/2006 per il comparto della difesa o di quello attuativo dell'articolo 1, comma 269 della legge finanziaria 2008 - legge 244/2007 - in materia di alloggi di servizio).

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Profili generali

Disposizioni correttive ed integrative ed entrata in vigore

L'articolo 2261 (disposizioni integrative e correttive) riproduce il comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246/2005.

Suscita perplessità la riproduzione nel decreto legislativo -fonte delegata- della norma che conferisce una delega; inoltre si segnala che in realtà la norma riproduce - sotto il profilo dell'oggetto di delega - il comma 18-bis, riferendosi solo a interventi correttivi e integrativi: ciò è coerente con il fatto che il riassetto è stato operato, ai sensi del comma 15, dal provvedimento in esame. Tuttavia, l'articolo 2261 riproduce il comma 18 sotto il profilo del termine per l'esercizio della delega, indicato in due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, mentre il comma 18-bis (decreti solo integrativi e correttivi, non di riassetto) prevede il termine di un solo anno.

Sempre in tema di termine per l'esercizio della delega, si segnala inoltre che appare innovativo, rispetto a entrambi i commi dell'articolo 14, l'incipit dell'articolo, laddove si precisa che l'esercizio della delega può intervenire "a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente codice e del regolamento": la norma sembra finalizzata a consentire espressamente al Governo di adottare correttivi nei sei mesi intercorrenti tra la pubblicazione del codice e la sua entrata in vigore (sei mesi dopo, cfr. art. 2263).

Si ricorda peraltro che la pubblicazione del codice e del regolamento potrebbe non essere contestuale e dunque il termine a quo indicato dall'articolo 2261 potrebbe non essere univocamente individuabile.

L'articolo, infine, disciplina la fase di proposta dei decreti correttivi: non pare che la norma trovi riscontro testuale nell'articolo 14 richiamato; peraltro non pare di chiara lettura la previsione secondo cui le disposizioni integrative e correttive sono proposte "dai Ministri interessati" richiedendosi solo il concerto del Ministro della difesa (che, a rigore, dovrebbe invece essere il proponente, in quanto competente in materia).

Si valuti pertanto l'opportunità della soppressione della disposizione.

L'articolo 2263 dello schema di decreto legislativo dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la nota all'articolo precisa che tale norma consente che i due atti di riordino (primario e secondario) entrino in vigore contestualmente, richiamando l'articolo 1097 del Testo Unico regolamentare: in realtà anche tale articolo prevede semplicemente l'entrata in vigore - anche per il regolamento - sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza che sia sancita alcuna previsione che garantisca la contestualità della pubblicazione, e dunque dell'entrata in vigore, dei due atti.

Inoltre, vale la pena richiamare alcune considerazioni sull'effetto abrogativo dell'entrata in vigore del Codice. L'entrata in vigore del Codice produrrà non solo l'effetto di abrogare tutti i 1081 atti normativi primari elencati all'articolo 2258 (abrogazione espressa) e tutte le 391 norme secondarie elencate all'articolo 2259, ma anche tutte le disposizioni incompatibili, vertenti sulla materia disciplinata dal Codice (abrogazione implicita: art. 15 delle preleggi, richiamate del resto all'art. 2257, comma 1, del Codice stesso).

Se l'effetto di abrogazione implicita delle disposizioni incompatibili non pone questioni relativamente a tutte le disposizioni precedenti la data del 15 dicembre 2009 -data di presentazione dello schema alle Camere- esso viceversa pone un delicato problema per tutti gli atti normativi primari o secondari che potranno entrare in vigore fra tale data e l'entrata in vigore del Codice.

Infatti, in virtù del principio della *lex posterior* vi è il rischio che si produca il paradossale effetto per cui una legge o un regolamento che entri in vigore nei primi mesi del 2010 risulti poi abrogato per incompatibilità dal Codice, redatto ben prima di quella ma entrato in vigore successivamente. In sostanza, sembrerebbe prodursi un effetto di virtuale paralisi alla produzione normativa, tanto primaria quanto secondaria, nelle materie disciplinate dal Codice per tutto il tempo decorrente fino alla sua entrata in vigore.

Al fine di prevenire il prodursi di tale effetto, parrebbe necessario inserire (eventualmente all'articolo 2257 comma 1, citato) una clausola di salvezza per la legislazione che dovesse entrare in vigore di qui fino all'entrata in vigore del Codice nelle materie già disciplinate dal Codice stesso.

Quale precedente si veda, per una simile finalità, l'articolo 166, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico dei beni culturali e ambientali) in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 302 del 27 dicembre 1999.

Legificazione di norme contenute in atti di natura regolamentare

Prima di esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo recante il codice dell'ordinamento militare, si segnala preliminarmente che in alcuni casi il

provvedimento ricomprende disposizioni attualmente contenute in atti di natura regolamentare, operando in questo modo una sorta di “**legificazione**”.

In particolare, si indicano di seguito le disposizioni che riproducono il contenuto di specifiche disposizioni regolamentari, tralasciando invece quelle che compiono, nel riassetto una disciplina contenuta in molteplici disposizioni, semplici richiami a disposizioni di fonte regolamentare.

LIBRO PRIMO

L'articolo 22 riproduce, al comma 1, lettera b), l'articolo 5 del DPR n. 289 del 1997 in materia di trattamento delle armi chimiche;

Si segnala peraltro che il Codice contiene un riferimento al Centro tecnico logistico interforze NBC come ente per provvedere al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche non contenuto nell'articolo 5 del DPR n. 289 del 1997.

Inoltre, il numero 2) della lettera b) utilizza l'espressione “armi chimiche menzionate al comma 1” che è ripreso testualmente dal comma 2 del DPR n. 289 del 1997 e dovrebbe essere corretto con “armi chimiche menzionate al comma 2”

L'articolo 24 riproduce sostanzialmente (ma in maniera non testuale) l'articolo 47 del DPR n. 1478 del 1965 in materia di Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio. Tale disposizione risulta peraltro abrogata dal DPR n. 145 del 2009.

Il DPR n. 145 del 2009, nel recare il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della difesa sembra non fare alcuna diretta menzione della Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio.

L'articolo 25 richiama, tra gli altri, l'articolo 41 del DPR n. 266 del 1987; in particolare la disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa del Comitato per le pari opportunità che è attualmente prevista dalla citata norma del DPR n. 266 del 1987;

Si rileva che comunque l'articolo 25 rimette al regolamento la disciplina del Comitato per le pari opportunità.

L'articolo 26 riproduce, tra gli altri, l'articolo 1 del DPR n. 556 del 1999 in materia di configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa;

Si rileva che comunque la citata disposizione del DPR n. 556 del 1999 in alcune sue parti riproduce norme contenute nel decreto legislativo n. 955 del 1948 e nella legge n. 25 del 1997 (in particolare la previsione della dipendenza del Capo di stato maggiore della difesa dal Ministro della difesa, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 955 del 1948 e all'art. 3, comma 1 della legge n. 25 del 1997, e la previsione della sostituzione, in caso di assenza, impedimento o

vacanza della carica con il più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 25 del 1997).

Si segnala la difformità tra il grado previsto dallo schema di decreto legislativo per quel che riguarda la nomina a Capo di stato maggiore della difesa di un ufficiale dell'esercito (generale di corpo d'armata) e quello previsto a legislazione vigente dal DPR n. 556 del 1999 (tenente generale).

L'articolo 28 riproduce in parte l'articolo 5 del DPR n. 556 del 1999 in materia di ordinamento dello stato maggiore della difesa, con riferimento allo stato maggiore della difesa e al comando operativo di vertice interforze;

Si segnala che comunque per la normativa di dettaglio la disposizione rinvia al testo unico regolamentare, rimettendo correttamente a quella fonte buona parte delle norme riguardanti lo stato maggiore della difesa e il comando operativo interforze attualmente contenute nell'articolo 5 del DPR n. 556 del 1999.

L'articolo 33 riproduce il contenuto dell'articolo 11 del DPR n. 556 del 1999 in materia di configurazione delle cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e di comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 35 riproduce in parte l'articolo 18 del DPR n. 556 del 1999 con riferimento all'utilizzo da parte dei capi di Stato maggiore di forza armata dei rispettivi stati maggiori e di comandi di vertice ed ispettorati;

Si segnala che comunque per la normativa di dettaglio la disposizione rinvia al testo unico regolamentare, rimettendo correttamente a quella fonte buona parte delle norme riguardanti gli aspetti sopra richiamati attualmente contenute nell'articolo 18 del DPR n. 556 del 1999.

L'articolo 41 riproduce l'articolo 6 del DPR n. 556 del 1999 in materia di configurazione della carica di Segretario generale della Difesa;

Si rileva la difformità tra il grado previsto dallo schema di decreto legislativo per la nomina a Segretario generale della difesa (generale di corpo d'armata) e quello previsto a legislazione vigente dal DPR n. 556 del 1999 (tenente generale).

L'articolo 43, in materia di organi di supporto del Segretariato generale della difesa riproduce l'articolo 10 del DPR n. 556 del 1999 integralmente per quel che concerne la figura dei vicesegretari generali e parzialmente per quel che concerne il Segretariato generale della difesa

Si segnala che, se per i vicesegretari generali si ha una completa "legificazione" della materia, la disposizione si limita ad affermare che il Segretario generale dispone del Segretariato generale della difesa, rinviando per la normativa di dettaglio al testo unico regolamentare, rimettendo correttamente a quella fonte buona parte delle norme in materia attualmente contenute nell'articolo 10 del DPR n. 556 del 1999.

Gli articoli da 63 e 67 riproducono, rispettivamente, il contenuto degli articoli da 2 a 6 del DPR n. 158 del 1989 in materia di attribuzioni del Consiglio della magistratura militare.

L'articolo 78 riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 36 del DPR n. 230 del 2000, in materia di disposizioni interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena, fatta eccezione per il comma 3 che appare innovativo.

Il comma 3 prevede che, ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, per le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena. In proposito, la relazione illustrativa segnala che l'articolo 36 del DPR n. 230 del 2000 è stato riprodotto "adattandolo al nuovo contesto".

L'articolo 189 ricomprende, in maniera non testuale, l'articolo 27 del DPR. n. 1478 del 1965 con riferimento alla sanità militare;

Si segnala che l'articolo 27 del DPR n. 1478 del 1965 risulta abrogato dal DPR n. 145 del 2009.

L'articolo 194 riproduce, sia pure non testualmente l'articolo 6 commi 2 e 3 del D.P.R. 29-10-2001, n. 461, in materia di commissioni mediche ospedaliere.

L'articolo 195 ricomprende l'articolo 19, comma 4 del DPR. n. 461 del 2001 in materia di commissioni ospedaliere di seconda istanza.

L'articolo 199 riproduce l'articolo 6, commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del DPR. n. 461 del 2001, in materia di Commissioni per l'accertamento delle infermità da causa di servizio.

LIBRO SECONDO

L'articolo 234 ricomprende, tra le altre cose, l'articolo 2, comma 10, del DPR n. 170 del 2005 in materia di individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale.

L'articolo 307 riproduce in maniera non testuale l'articolo 9 del D.M. 30-06-2000, n. 292 in materia di visite di parlamentari alle strutture militari.

L'articolo 327 ricomprende l'articolo 6 del DPR n. 780 del 1979 in materia di decreto impositivo di limitazioni al diritto di proprietà in vicinanza di opere per la difesa e **l'articolo 332** ne ricomprende gli articoli 13 e 14 in materia di revisioni quinquennali delle predette limitazioni;

L'articolo 353 riproduce disposizioni del DPR n. 383 del 1994 in materia di disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale.

LIBRO TERZO

L'articolo 531 ricomprende l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 06-04-2005, n. 83 (Regolamento per l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di enti, reparti e unità del Ministero della difesa);

L'articolo 552 ricomprende l'articolo 31, comma 1 del D.P.R. 21-02-2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331);

L'articolo 554 riproduce l'articolo 5 del D.P.R. 14-05-2007, n. 88 in materia di limiti di spesa degli organi consultivi del Ministero della difesa.

L'articolo 602, ai commi 3 e 4, riproduce gli articoli 7 e 8 del D.P.R. 03-03-2009, n. 37 in materia di autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio.

LIBRO QUARTO

L'articolo 621 ricomprende l'articolo 6 del D.P.R. 14-02-1964, n.237 in materia di perdita dello stato di militare.

L'articolo 625 ricomprende gli articoli 4 e 10 comma 1 del D.P.R. 18-07-1986, n. 545, in materia di gerarchia e subordinazione e **l'articolo 626** ne ricomprende l'articolo 3 in materia di categorie di militari;

L'articolo 711 riproduce l'articolo 18 del DPR. n. 950 del 1956 in materia di ammissione alle scuole militari.

L'articolo 1058 riproduce l'articolo 3 del D.M. 02-11-1993, n. 571 in materia di autonomia di avanzamento nei giudizi a scelta.

L'articolo 1344 ricomprende l'articolo 2 del DPR. 18-07-1986, n. 545 in materia di disciplina militare.

Gli articoli da 1357 a 1360 riproducono gli articoli da 62 a 65 del D.P.R. 18-07-1986, n. 545 con riferimento a diverse disposizioni in materia di disciplina militare; così come **gli articoli da 1362 a 1365** ne riproducono gli articoli da 70 a 73; **l'articolo 1366** ne ricomprende l'articolo 74; **l'articolo 1367** ne ricomprende l'articolo 75; **l'articolo 1368** ne ricomprende l'articolo 76;

Gli articoli da 1395 a 1397 riproducono, rispettivamente, gli articoli 58; 59 e 66 del DPR n. 545 del 1986 in materia di procedimento disciplinare.

L'articolo 1439, al comma 2, riproduce l'articolo 4 del D.M. 08-10-2001, n. 412 (Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri); inoltre, del medesimo D.M. **l'articolo 1440** del presente Codice ne ricomprende l'articolo 1; il successivo **articolo 1441** ne ricomprende l'articolo 3, commi 1 e 2.

L'articolo 1460 ricomprende l'articolo 77 del D.P.R. 18-07-1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382); inoltre, del medesimo D.P.R. **l'articolo 1467** ne ricomprende gli articoli 34 e 38; **l'articolo 1471** ne ricomprende l'articolo 33.

L'articolo 1495 ricomprende l'articolo 53 del D.P.R. 18-07-1986, n. 545 in materia di sanitario di fiducia.

L'articolo 1503 ricomprende l'articolo 45, comma 1-*ter* del D.P.R. 18-07-1986, n. 545, in materia di permessi speciali notturni.

LIBRO QUINTO

L'articolo 1622 riproduce l'articolo 1 del D.P.R. 17-05-1982, n. 1171 (Determinazione della misura dei compensi per le suore addette agli organismi sanitari militari della Difesa, agli ospedali convenzionati nonché alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato);

L'articolo 1764 ricomprende l'allegato A del D.P.R. 18-07-1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382) relativamente alla successione dei gradi del personale dell'Associazione dei cavalieri italiani dell'Ordine di Malta.

LIBRO SESTO

Nulla da segnalare

LIBRO SETTIMO

L'articolo 1877 riproduce l'articolo 19, comma 2 del D.P.R. 29-10-2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);

LIBRO OTTAVO

L'articolo 2043 riproduce, al comma 3, l'articolo 9, comma 2 del D.P.R. 04-11-1979, n. 691 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare);

Disposizioni contenute in Regi Decreti

In molti casi, **le disposizioni del codice richiamano disposizioni di regi decreti**. In proposito, si ricorda che, nel periodo statutario, tale fonte normativa assumeva un carattere ibrido, in quanto alla categoria erano ricondotti sia testi adottati sulla base di apposite deleghe legislative, e quindi aventi rango primario, sia testi emanati in assenza di tali deleghe e quindi aventi rango secondario.

Al riguardo, risulterebbe opportuno che il Governo fornisca elementi informativi in merito, al fine di consentire una puntuale ricognizione della natura normativa dei regi decreti il cui contenuto è confluito nel provvedimento.

Hanno comunque sicuramente natura di fonte secondaria i seguenti regi decreti richiamati da disposizioni del provvedimento in esame:

R.D. 30-03-1933, n. 422 recante organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare (articolo 25).

R.D. 12-07-1938, n. 1324 recante la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina (articoli 25, articoli da 1434 a 1436 e da 1443 a 1450).

R.D. 12-05-1939, n. 708 recante Bandiera d'arma della Regia marina, uso della Bandiera nazionale alla Regia Accademia navale e al battaglione San Marco e concessione di una «Bandiera di combattimento» e di uno «Stendardo» alle navi da guerra e alle squadriglie di M.A.S. (articoli 98 e 99).

R.D. 27-11-1927, n. 2297 recante Istituzione della medaglia al valore aeronautico e di quella commemorativa d'impresie aeronautiche (articolo 100, articoli 1437 e 1438, articoli da 1443 a 1445 ed articoli da 1447 a 1450).

R.D. 04-11-1932, n. 1423 recante Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare (articolo 100 ed articoli da 1408 a 1422, articolo 1430 ed articoli da 1923 a 1925).

R.D. 14-06-1934, n. 1169 recante Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali (articoli 160 e 161 ed articoli 179 e 180).

R.D. 02-10-1919, n. 1802 recante Norme per l'arma dei carabinieri Reali (articoli 161, 163, 170, 175 e 178).

R.D. 15-04-1928, n. 1024 recante Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R.D. 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della L. 11 marzo 1926 n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato (articoli 190 e 191).

R.D. 01-05-1930, n. 726 recante Ordinamento delle scuole militari (articolo 219).

R.D. 09-07-1936, n. 1546 recante Ordinamento degli istituti militari (articolo 219).

R.D. 23-05-1924, n. 827 recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (articolo 235).

R.D. 18-08-1940, n. 1741 recante Norme per la disciplina delle requisizioni (articolo 319 ed articoli da 371 a 441 ed articoli da 443 a 455)

R.D. 10-02-1927, n. 443 recante Approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (articolo 563).

R.D. 20-10-1932, n. 1960 recante Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (articolo 1012).

R.D. 19-01-1918, n. 205 recante Istituzione di una croce al merito di guerra (articoli da 1452 a 1455).

R.D. 23-10-1930, n. 1563 recante Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del regio esercito e della regia marina (articolo 1619)

R.D. 10-02-1936, n. 484 recante Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana (articoli 1625 e 1725 ed articoli da 1757 a 1760)

R.D. 12-05-1942, n. 918 recante Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (articoli da 1729 a 1756 ed articolo 1758).

R.D. 31-12-1928, n. 3458 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (articoli 876 e 1779, articoli da 1781 a 1783 ed articoli 1800, 1810, 1875 e 2149).

R.D. 03-04-1942, n. 1133 recante Parte seconda del regolamento per la esecuzione del T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 (articolo 2009).

Riproduzione di norme abrogate con il decreto legislativo n. 179 del 2009.

Alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare riproducono disposizioni abrogate in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009, il quale, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, ha individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, da considerare ancora in vigore, provvedendo quindi all'abrogazione di tutte le disposizioni non esplicitamente citate.

A titolo esemplificativo si indicano alcune disposizioni riprodotte nel libro primo del codice e sicuramente non in vigore ai sensi del decreto legislativo n. 179 del 2009:

l. n. 1862 del 1962 (anche se la disposizione appare solo richiamata nella rubrica dell'articolo 16 e non riprodotta nel testo, la relazione non esclude che se ne sia tenuto conto per coordinarne i principi con i provvedimenti di riorganizzazione del 1997)

d.P.R. n. 1478 del 1965 (al riguardo, si segnala che:

- l'articolo 24 del codice, in materia di Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio, riproduce sostanzialmente l'articolo 47 del DPR;
- l'articolo 43 del codice (Organi di supporto del Segretario generale della difesa) riproduce il testo dell'articolo 10 del dpr n. 556/1999, ma la relazione ribadisce che il dpr 1478/1965 è stato utilizzato per il coordinamento delle disposizioni,
- la relazione all'art. 44 in materia di competenze del Segretariato generale della difesa evidenzia che il dpr 1478/1965 è stato utilizzato per il coordinamento delle disposizioni, così come il d.lgs. n. 264/1997, che è stato abrogato dal DPR n. 145/2009)

d. P.R. n. 1481 del 1965 (gli articoli 46 e 47 in materia di stabilimenti e arsenali militari, come ricordato dalla relazione, riproducono norme del DPR 1481, pur ricordando che il provvedimento è abrogato)

r.d. n. 2903 del 1923 (gli articoli 74, 75 e 76, in materia di concorsi, tirocinio e nomina, come ricordato dalla relazione, riproducono disposizioni del r.d. 2903; la relazione non indica inoltre l'avvenuta abrogazione del provvedimento)

r.d. n. 257 del 1894 (secondo la relazione all'art. 98 in materia di concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari, l'articolo

è una sintesi di alcune norme, compreso il regio decreto, che vengono contestualmente abrogate)

r.d. n. 375 del 1932 (secondo la relazione all'art. 98 in materia di concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari, l'articolo è una sintesi di alcune norme, compreso il regio decreto, che vengono contestualmente abrogate)

r.d. n. 708 del 1939 (secondo la relazione agli articoli 98 in materia di concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari, e 99, sulla concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile, gli articoli sono una sintesi di alcune norme, compreso il regio decreto, che vengono contestualmente abrogate)

r. d. n. 1169 del 1934 (la relazione agli articoli 160, 161, 179 e 180, sull'Arma dei carabinieri, sui suoi compiti e sulle sue qualifiche, lo cita come vigente, mentre gli articoli 161, 179 e 180 ne riproducono disposizioni)

d.lgs.lgt. n. 30 del 1945 (secondo la relazione all'articolo 179, in materia di qualifiche di polizia giudiziaria per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, l'articolo unico del d.lgs., che viene citato come vigente, è utilizzato per la formulazione del nuovo articolo)

r. d. 17 novembre 1932 (al riguardo, si segnala che gli articoli: 182, 188, 209, 210, 211 e 212, in materia di servizio sanitario militare e personale medico, come ricordato dalla relazione, riproducono norme del regio decreto, pur ricordando che il provvedimento è abrogato)

r. d. n. 1265 del 1934 (la relazione all'articolo 183 sui rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica, ricorda che il comma 3 del nuovo riproduce norme del regio decreto, pur ricordando che il provvedimento è abrogato)

r. d. 7 ottobre 1926, n. 2410 (gli articoli 188 e 210, in materia di sanità militare e di ufficiali medici, riproducono, come ricordato dalla relazione, norme del regio decreto, pur ricordando che il provvedimento è abrogato)

r. d. n. 1024 del 1928 (gli articoli 190 e 191, sul collegio medico legale, riproducono, come ricordato dalla relazione, disposizioni contenute negli articoli 19 e 21 del regio decreto, che vengono considerate vigenti)

Al riguardo, risulterebbe opportuno che il Governo fornisca elementi informativi in merito, al fine di consentire una puntuale ricognizione del testo su questo aspetto.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

In via generale, si segnala che, come specifica la relazione all'articolo 1, la materia oggetto del codice risulta essere la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 300/1999, della politica e organizzazione militare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 25 del 1997 e l'organizzazione e funzionamento del Ministero della difesa e delle forze armate. In particolare. Il comma 2 dell'articolo 1 esclude dall'ambito di applicazione del codice il Corpo della guardia di finanza, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Forze di polizia a ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si segnala che il Corpo della Guardia di finanza, pur dipendendo direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, fa parte integrante, a legislazione vigente, delle Forze armate dello Stato. L'esclusione di tale Corpo dall'applicazione del codice dell'ordinamento militare non comporta di per sé un mutamento del suo status attuale ed anzi può giustificarsi in ragione della totale dipendenza dal Ministro dell'economia (diversa è, al riguardo, la posizione dell'Arma dei carabinieri che dipende, tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari e funzionalmente dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica). In proposito appare comunque opportuno un approfondimento.

Il codice, composto di 2263 articoli, è articolato in nove libri:

1) organizzazione e funzioni, suddiviso in sei titoli:

-disposizioni preliminari composto dal solo articolo 1 in materia di oggetto e ambito di applicazione del codice;

- Consiglio supremo della difesa;

- Amministrazione della difesa, che, tra le altre cose, individua le funzioni del Ministro e del Ministero, del Consiglio superiore della forze armate, del Capo di stato maggiore della difesa e definisce l'ordinamento giudiziario militare;

- forze armate, con la definizione delle funzioni dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri;

- sanità militare

- istituti di istruzione e di formazione (scuole militari ed accademie

2) beni suddiviso in otto titoli:

- disposizioni generali, che comprende, tra gli altri la definizione di patrimonio indisponibile della difesa di cui all'articolo 826 del codice civile);

- singole categorie di beni militari (nel titolo è ricompresa la disciplina in materia di alloggi di servizio);
- accesso di parlamentari a strutture militari
- dismissione di beni immobili e mobili
- modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare
- limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa
- urbanistica, edilizia paesaggio, energia, ambiente salute (in cui è ricompresa la disciplina in materia di incidenti legati all'utilizzo di sostanze pericolose e alla gestione dei rifiuti

- requisizione in tempo di guerra o grave crisi internazionale;

3) amministrazione e contabilità, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;
- attività negoziale del Ministero della difesa
- bilancio, norme di spesa, fondi da ripartire

4) personale militare, suddiviso in undici titoli:

- disposizioni generali;
- reclutamento;
- formazione;
- ruoli e conseguente dotazione organica
- stato giuridico e impiego del personale
- documentazione personale
- avanzamento e diversi profili di carriera
- disciplina militare
- esercizio dei diritti
- personale delle bande musicali
- personale dei gruppi sportivi

5) personale civile e personale ausiliario delle forze armate, suddiviso in cinque titoli:

- disposizioni generali;
- personale civile;
- personale religioso in servizio presso le Forze armate;
- personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate;
- personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di

Malta;

6) trattamento economico, assistenza e benessere, suddiviso in sei titoli:

- disposizioni generali;
- personale di leva;
- personale in ferma volontaria;
- personale non dirigente;
- personale dirigente;
- assistenza morale

7) trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio, suddiviso in sei titoli:

- disposizioni generali;
- trattamento previdenziale normale;
- trattamenti per le invalidità di servizio;
- trattamento di fine servizio;
- trattamento previdenziale integrativo;
- decorati dell'ordine militare d'Italia e ricompense al valor militare.

8) servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;
- disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale;
- servizio degli obiettori di coscienza e degli ammessi a programma di recupero per tossicodipendenti in tempo di guerra o di grave crisi internazionale;

9) disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, suddiviso in tre titoli:

- disposizioni generali;
- disposizioni transitorie;
- disposizioni finali;

Di seguito è riportata una sintetica descrizione del contenuto del provvedimento, articolata sulla base dei diversi libri e, all'interno di questi, titoli che lo compongono. E' stato inoltre esaminato un campione di articoli significativi, per i quali si è proceduto ad un puntuale raffronto con la legislazione vigente.

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il Titolo I è composto dal solo **articolo 1**, che individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del codice. Su questi aspetti si rinvia a quanto osservato sopra.

TITOLO II - CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Nel Titolo II è ricompresa la disciplina in materia di Consiglio supremo di difesa, attualmente contenuta nella legge n. 624 del 1950, esplicitamente abrogata dal codice.

In particolare, si segnala che **l'articolo 2** riporta le attribuzioni del Consiglio supremo di difesa, che esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il

coordinamento delle attività a riguardo. L'articolo riproduce integralmente l'articolo 1 della legge n. 624 del 1950.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Il Titolo III è dedicato all'Amministrazione centrale della difesa. Esso è suddiviso in sei capi, dedicati rispettivamente al Ministro della difesa, al Ministero della difesa, all'Area tecnico-operativa, all'Area tecnico-amministrativa, all'Area tecnico-industriale e alla Giustizia militare.

In particolare, si segnala che l'**articolo 10** riproduce le attribuzioni del Ministro della difesa previste a legislazione vigente e precisa i contenuti di talune relazioni che esso trasmette annualmente al Parlamento. Esso risulta conforme quindi a quanto attualmente contenuto nella normativa in materia richiamata in rubrica (art. 24, l. n. 382 del 1978; art. 48, l. n. 958 del 1986; art. 1, l. n. 25 del 1997; art. 3, co. 2-ter e 3, d.lgs. 464 del 1997; art. 6, l. n. 331 del 2000; art. 31, l. n. 226 del 2004)

Con riferimento al **capo II**, si segnala che l'**articolo 15** individua le funzioni e i compiti del Ministero della difesa in termini identici a quanto attualmente previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Anche il contenuto del successivo **articolo 23**, che reca disposizioni sul Consiglio superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa, appare conforme ai riferimenti indicati in rubrica (artt. 1, 2, 3, l. n. 167 del 1951; artt. 9 e 10, l. n. 25 del 1997).

Nell'ambito del **capo III** (Area tecnico operativa) si evidenzia che l'**articolo 26** configura la carica di Capo di stato maggiore della difesa, sia per le procedure di nomina che sotto il profilo gerarchico, in termini analoghi agli articoli di riferimento (artt. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 955 del 1948; artt. 1, co. 1, lett. b), 3, co. 1 e 4, l. 25 del 1997; art. 1, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 3, co. 2 bis, d.lgs. n. 464 del 1997).

Si segnala al riguardo che, come già sopra evidenziato, i commi 2 e 3 riproducono in parte i contenuti di disposizioni presenti esclusivamente nel D.P.R. 556/1999 (regolamento di delegificazione ex 17, comma 2, della legge 400/1988).

L'**articolo 29** reca disposizioni sul Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, che è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, in termini identici a quanto contenuto nell'articolo 6 della legge 25/1999.

Il successivo **articolo 33** configura le cariche di Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sia per le procedure di nomina che sotto il profilo gerarchico, in conformità con gli articoli

di riferimento (art. 3, comma 2, l. n. 25 del 1997; art. 11, d.P.R. n. 556 del 1999; art. 20, d.lgs. n. 297 del 2000).

Si segnala che parte del comma 1 e l'intero comma 2 riproducono esclusivamente i contenuti dell'articolo 11 del D.P.R. 556/1999 (ex 17, comma 2, della legge 400/1988).

Nel **capo IV** (Area tecnico amministrativa) si segnala l'**articolo 41**, che configura la carica di Segretario generale della difesa, il cui testo appare conforme agli articoli di riferimento (art. 3, d.lgs. C.P.S. n. 306 del 1947, conv. con l. n. 72 del 1953; artt. 3, co. 2, e 5, co. 1, l. 25 del 1997; art. 6, d.lgs. n. 300 del 1999; art. 6, d.P.R. n. 556 del 1999).

Si segnala che, come già sopra rilevato, parte del comma 1 e l'intero comma 2 riproducono esclusivamente i contenuti dell'articolo 6 del D.P.R. 556/1999 (ex 17, comma 2, della legge 400/1988). Inoltre, Si rileva la difformità tra il grado previsto dallo schema di decreto legislativo per la nomina a Segretario generale della difesa (generale di corpo d'armata) e quello previsto a legislazione vigente dal DPR n. 556 del 1999 (tenente generale).

Nell'ambito del **capo VI** (Giustizia militare), si segnala l'**articolo 53**, che reca la distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati militari. Il nuovo testo, attraverso il recepimento delle equiparazioni previste dall'articolo 1 della legge 180/1981, riproduce le funzioni giudicanti e requirenti previste dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 160/2006. Il secondo comma estende esplicitamente al trattamento economico dei magistrati militari il rinvio alle disposizioni vigenti per i magistrati ordinari.

L'**articolo 61**, che disciplina la composizione del Consiglio della magistratura militare, risulta conforme ai contenuti della normativa richiamata in rubrica (art.1, co. 1, co. 2, l. n. 561 del 1988; art. 2, co. 604 e 609, lett. a) e b), l. n. 244 del 2007; art. 23, d.l. n. 78 del 2009)

TITOLO IV - FORZE ARMATE

Il **Titolo IV**, come precisa la relazione illustrativa, "è interamente dedicato allo strumento militare, mediante il riassetto normativo della normativa relativa alle funzioni, compiti, in generale, di tutte le Forze armate" e alla configurazione specifica di ciascuna delle Forze armate.

In particolare, l'**articolo 90** individua i compiti prioritari delle Forze armate, riproducendo integralmente la vigente disciplina legislativa in materia, riportata

nella rubrica (art. 1, co. 3, 4 e 5, l. n. 331 del 2000; art. 5, co. 3, d.lgs. 297 del 2000)

L'**articolo 93** individua i compiti ulteriori delle Forze armate, conformemente alle disposizioni citate nella rubrica (art. 15, r.d. n. 12 del 1941; art. 11, l. n. 225 del 1992; art. 1, co.1, 5, co. 1 e 2, d.lgs. 464 del 1997; art. 1, co. 5 , l. n. 331 del 2000; art. 41, d.P.R. n. 380 del 2001; art. 61, d.P.R. n. 115 del 2002; art. 12, co. 1, l.n. 124 del 2007)

Il **capo II** è relativo all'Esercito italiano. L'**articolo 103** disciplina l'organizzazione operativa dell'Esercito italiano, che fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona, dal quale dipendono sette comandi, in termini conformi all'articolo 3. del d.lgs. 464 del 1997, ed alle relative tabelle A e B. L'**articolo 109** individua le Armi e i Corpi dell'Esercito italiano, **in termini che non coincidono integralmente** con i richiamati articoli 3 e 38 della legge n. 368 del 1940.

Al riguardo, la relazione precisa che la disposizione è frutto di un complesso riassetto degli articoli.

Nell'ambito del **capo III**, L'**articolo 113** detta disposizioni sull'organizzazione operativa della Marina militare. Il contenuto dell'articolo non coincide integralmente con i riferimenti richiamati in rubrica ((artt. 1 e 6, l. n. 1178 del 1926; art. 23- opties, r.d. n. 840 del 1932; artt. 2 e 3, d.lgs. n. 464 del 1997, tabelle A e B)

Anche in questo caso la relazione precisa che l'articolo è il risultato di un complesso riassetto delle precedenti disposizioni.

L'**articolo 119**, individua i Corpi della Marina militare negli stessi termini contenuti negli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 32 della legge n. 1178 del 1926.

L'**articolo 133**, in materia di istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto reca, al comma 2, ulteriori competenze ed attività che non risultano comprese nella normativa cui la rubrica si riferisce (artt. 11, u.c., 16 e 32, lett. l), m) ed o), l. n. 1178 del 1926).

Si possono ad esempio segnalare i seguenti compiti: la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare; il supporto logistico alle forze navali nazionali e NATO nei porti in cui non è presente un'Autorità della Marina militare; la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali; l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere.

La relazione riferisce che la codifica di ulteriori compiti operata dal secondo comma, attualizza il profilo ordinamentale con il recepimento degli indirizzi operativi e della prassi amministrativa concordata con lo Stato maggiore della Marina militare.

Nel **capo IV**, sull'Aeronautica militare, gli **articoli 148 e 152** individuano rispettivamente i Ruoli e Corpi dell'Aeronautica Militare e le Unità e comandi di volo dell'Aeronautica militare. Essi risultano conformi agli articoli 6 e 8 del r. d. l. n. 220 del 1937.

Nel **capo V** (Arma dei carabinieri), l'**articolo 157** reca i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, che sono tratti dagli articoli 4, 5, 8, 10 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 2000, citate in rubrica.

L'**articolo 163** individua le dipendenze dell'Arma dei carabinieri riproducendo letteralmente i contenuti dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 297 del 2000.

L'**articolo 165** definisce le attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico, conformemente a quanto previsto dal complesso delle disposizioni citate (artt. 7, 21 e 28, d.lgs. n. 297 del 2000).

L'**articolo 170**, di contenuto identico all'articolo 12 del d.lgs. n. 297 del 2000, riporta l'articolazione dell'Arma dei carabinieri .

TITOLO V - SANITÀ MILITARE

Il **Titolo V** è volto, in base alla relazione illustrativa, a raccogliere in un unico contesto, le norme relative alla Sanità militare.

In particolare, l'**articolo 182**, sull'istituzione e le funzioni del Servizio sanitario militare ha contenuto conforme all'articolo 1 del **regio decreto** 17 novembre 1932, con il quale veniva approvato il Regolamento sul Servizio Sanitario Territoriale Militare.

L'**articolo 197**, descrive i compiti della Croce rossa italiana in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato.

Come già rilevato, si segnala che il contenuto della disposizione è tratto dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 613 del 1980 (citato in rubrica); è altresì da rilevare che in tale norma non appare contemplato il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame, sui poteri del Presidente nazionale della Croce rossa.

TITOLO VI - ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il **Titolo VI** riassetta le norme relative agli Istituti di istruzione e formazione militare.

In particolare, l'**articolo 219**, reca le finalità delle scuole militari, riproducendo, ovvero richiamando, al comma 1, disposizioni contenute negli atti citati in rubrica (art. 2, r.d. n. 726 del 1930; art. 1, r.d. n. 1546 del 1936; art. 1, d.P.R. n. 950 del 1956; art. 2, co. 1, lett. l), 3-bis, e 4, d.lgs. n. 464 del 1997; art. 1, d.m. n. 302 del 2000; art. 2, d.m. n. 212 del 2006).

L'**articolo 222**, reca poi le finalità delle Accademie militari, riproducendo ovvero richiamando, al comma 1, disposizioni contenute negli atti citati in rubrica (art. 14, l. n. 1178 del 1926; art. 34, r.d.l. n. 220 del 1937, conv. con l. n. 1501 del 1937; art. 7, l. n. 368 del 1940; art. 4, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; artt. 6 e 14, co. 2, d.lgs. n. 297 del 2000).

LIBRO SECONDO - BENI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il **Titolo I** reca le disposizioni generali del libro secondo che è volto al riassetto della vigente disciplina in materia di beni militari e dei pertinenti modi di acquisto e dismissione.

In particolare, l'**articolo 231** distingue, conformemente alle norme del codice civile e alle altre disposizioni richiamate nella rubrica (art. 4, co. 1 e 2, l. n. 84 del 1994; l. n. 157 del 2009), i beni della Difesa in: demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili. Inoltre, per quanto riguarda i beni culturali, definiti dall'articolo 2, del Dlgs n.42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che sono in uso al Ministero della difesa, si applicano le regole in tema di verifica dell'interesse culturale contenute nell'articolo 12 del citato Dlgs, nonché le regole e relative deroghe sugli obblighi di versamento di documenti all'Archivio di Stato.

L'**articolo 232** stabilisce, in maniera conforme alle disposizioni citate in rubrica (art. 822 cod. civ.; artt. 4 e 5, l. n. 497 del 1978; art. 4, co. 1 e 2, l. n. 84 del 1994; art. 692, cod. nav.) che le opere destinate alla difesa nazionale fanno parte del demanio militare del Ministero della difesa e che gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

L'**articolo 233** riproduce l'articolo 826 del Codice civile, nel quale si definiscono quali beni appartengono al patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, quali le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari, le navi da

guerra, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici e tutti gli altri beni destinati a un pubblico servizio della difesa.

L'articolo 240 precisa, in conformità alle disposizioni citate nella rubrica (art. 2, r.d. n. 2423 del 1933; art. 133, r.d. n. 1415 del 1938; art. 29, convenzione ratificata con l. n. 689 del 1994; art. 1, co. 1, d.m. n. 459 del 1999; art. 292, co. 2, lett. s), d.lgs. n. 152 del 2006), quali requisiti devono avere le navi militari per esser qualificate come tali, segnatamente: l'iscrizione obbligatoria della nave nel ruolo del naviglio militare, il fatto che le navi devono essere comandate ed equipaggiate da personale militare, nonché che devono recare i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. Il secondo comma dell'articolo precisa, invece cosa si intende per «nave da guerra», ossia che tale nave deve appartenere alle Forze armate di uno Stato, con i relativi segni distintivi esteriori della sua nazionalità e deve essere posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato.

Si segnala che il comma 3 riproduce l'articolo 1, comma 1 del Decreto ministeriale n.459 del 1999 (Regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare), secondo il quale la nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.

L'articolo 248 dispone, riproducendo l'articolo 2 della legge n. 178 del 2004, che le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare, secondo specifiche modalità, gli APR (Aeromobili a pilotaggio remoto) per le attività connesse alla difesa e alla sicurezza nazionale. L'articolo ricorda altresì che si è in attesa dell'emanazione di un'apposita normativa sull'aeronavigabilità e l'impiego degli APR nel sistema del traffico aereo generale.

L'articolo 282 effettua, riproducendo l'articolo 6 della legge n. 497 del 1978, la classificazione degli alloggi di servizio in cinque categorie: a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi all'incarico (ASIR-ASI); c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI); e) alloggi collettivi di servizio per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente (ASC).

Al riguardo si ricorda che è attualmente all'esame del Parlamento lo schema di decreto ministeriale n. 137 recante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2008, il quale, tra le altre cose, compie una ricognizione degli alloggi di servizio della difesa.

L'articolo 298 stabilisce, in coerenza con le disposizioni richiamate nella rubrica (art. 7, l. n. 831 del 1986; art. 9, d.l. n. 387 del 1987, conv. in l. n. 472 del 1987; art. 9, co. 3, l. n. 537 del 1993), che i ministri della Difesa e dell'Interno, in base alle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, adottino i criteri di classificazione degli alloggi di servizio, i quali sono suddivisi in due categorie: alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (la cui concessione decade con la cessazione dell'incarico) ed alloggi di servizio in temporanea concessione. Il comma 3 del presente articolo precisa, in relazione a questa seconda categoria di alloggi, che la determinazione dei relativi canoni deve avvenire in base alle leggi vigenti in materia di equo canone e con un apposito regolamento e viene stabilito che, previo decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, il canone sia aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT.

L'articolo 300 prevede, riproducendo l'art. 2, co. 627, 628, lettere a), d), 629, 630, della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che Ministero della difesa predisponga, in relazione al nuovo modello delle Forze armate dopo la sospensione del servizio obbligatorio di leva, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 232, comma 4, (Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa) di cui al presente Codice. Si stabilisce altresì che in attuazione di tale programma, il Ministero della difesa proceda all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio, segnatamente: a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in relazione ad esigenze di mobilità e abitative; c) alloggi da assegnare con possibile opzione di acquisto mediante riscatto.

Al riguardo si segnala che è attualmente all'esame del Parlamento lo schema di regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (atto n. 138).

TITOLO III - ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

Il **TITOLO III** riproduce la legge n. 206 del 1998 relativa all'accesso di parlamentari a strutture militari.

In particolare, l'**articolo 303**, riproducendo l'articolo 1 della legge n. 206 del 1998, contempla la possibilità per i membri del Parlamento di poter visitare, senza autorizzazione e previo preavviso di almeno ventiquattro ore, le strutture e zone militari della difesa, incluse le installazioni ospitanti personale delle Forze armate.

L'**articolo 304**, riproducendo l'articolo 2 della legge n. 206 del 1998 riguarda le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano, disponendo che queste siano autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le parti interessate.

TITOLO IV - DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

L'**articolo 308** specifica, conformemente alle disposizioni riportate nella rubrica (art. 9, co. 7, l. n. 537 del 1993; art. 43, co. 16, l. n. 388 del 2000; art. 4-quater, d.l. n. 273 del 2005; art. 2, co. 628, lett. b) e c), e co. 631, l. n. 244 del 2007) in primo luogo che le disposizioni del presente articolo si applicano alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto servizio. L'articolo stabilisce inoltre che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro della difesa definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa con tutte le indicazioni relative agli alloggi di servizio, quali ad esempio, la loro entità, l'utilizzo, la futura destinazione, nonché per quegli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Tale piano deve altresì indicare i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio possono mantenerne la conduzione, sempre che non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

L'**articolo 309** riproduce il d.lgs. n. 495 del 1998; d.lgs. n. 237 del 2001; art. 3, co. 15-ter, d.l. n. 351 del 2001; art. 27, co.-13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.3, 13-quater, d.l. n. 269 del 2003; art. 1, co. 216, l. n. 296 del 2006; d.lgs. n. 35 del 2007; art. 14-bis, co. 3 e 4, d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008. Esso riguarda la dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui al precedente articolo e dispone che entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotti un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso ed individui entro il 31 dicembre 2008, gli immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione riguardo al citato programma, il quale, a norma del comma 3 del presente articolo, deve

prevedere specifiche modalità circa l'individuazione delle opere da realizzare, quantificazioni dei costi e modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

Al riguardo si rileva che il riferimento al termine per l'adozione dei provvedimenti attuativi, oramai decorso, risulta incongruo. Peraltro i provvedimenti in questione non risultano emanati.

TITOLO VII - URBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE

Il **Titolo VII**, reca, come afferma la relazione illustrativa, "le disposizioni di interesse della difesa in materia di urbanistica, edilizia, paesaggio, energia, ambiente e salute, di solito con la tecnica del rinvio alle altre codificazioni già esistenti nelle presenti materie".

In particolare, l'**articolo 353**, come già segnalato, riproduce in parte gli articoli 2 e 3 del D.P.R. n.383 del 1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), laddove stabilisce che non occorre l'accertamento di conformità urbanistica per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale. Inoltre, si contempla la facoltà, da parte della regione, della provincia autonoma interessata o del Ministero della difesa, di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 323 del presente Codice (Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari), in merito alla compatibilità urbanistica dell'opera.

L'**articolo 354** riproduce sia l'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.P.R. n.380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), laddove, fermo restando quanto disposto dall'articolo 353 di cui al presente Codice, prescrive che non occorre il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa; e sia l'articolo 106 del medesimo D.P.R. nel caso di opere eseguite a cura del genio militare.

TITOLO VIII - REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Nel **Titolo VIII** viene dettata la disciplina delle requisizioni in tempo di guerra.

In particolare, l'**articolo 371** prevede, richiamando il preambolo del regio decreto n. 1741 del 1940, in quali casi si applicano le disposizioni del presente capo (Disciplina generale delle requisizioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), quali, ad esempio, in caso di grave crisi internazionale dichiarata dal Parlamento, oppure, quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, salvo che il provvedimento, che ordina tale applicazione, disponga diversamente.

LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Nel **Titolo I** si provvede a raccogliere le disposizioni peculiari dell'amministrazione della Difesa in materia di contabilità, rinviando per il resto alla normativa generale vigente in materia.

In particolare, l'**articolo 528** rinvia alle disposizioni generali sull'amministrazione e contabilità dello Stato, applicabili anche al Ministero della difesa. Si fa presente che le norme attuative, contenute prevalentemente nel RAD (D.P.R. n.167 del 2006), sono ora trasfuse nel T.U. regolamentare.

L'**articolo 536** si riferisce, riproducendo l'articolo 1, commi da 1 a 3, della legge n. 436 del 1988, ai programmi sul rinnovamento ed ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, disponendo che siano approvati con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria, oppure, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro della difesa, se trattasi di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che i piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi siano sottoposti all'esame del Parlamento assieme allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Al riguardo, si ricorda che è in corso un'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma e delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436, da parte della IV Commissione difesa della Camera.

L'**articolo 538**, riproducendo l'art. 54, co. 10 e 11, della legge n. 449 del 1997; e l'art. 1, del d.lgs. n. 496 del 1998, stabilisce che le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte della Difesa siano

improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie.

Il **Titolo II** è dedicato **all'attività negoziale del Ministero della difesa**. In proposito, come rileva la relazione illustrativa, fatte salve alcune specifiche disposizioni per il Ministero della difesa, si rinvia alla disciplina generale recata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

TITOLO III - BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE

Il **Titolo III** reca disposizioni sulla formazione e gestione del bilancio, e sulla gestione della spesa, disponendo altresì in materia di riassetto di autorizzazioni di spesa riferite a fattispecie normative oggetto di riassetto da parte di altri libri del codice.

L'**articolo 547**, riproducendo l' art. 45, l. n. 958 del 1986; art. 1, co. 4 e 5, l. n. 436 del 1988, obbliga il Governo a trasmettere al Parlamento, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, le seguenti relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva per il personale militare sulla base di specifiche forme e modalità; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi legati alla spesa del Ministero della difesa, la cui relazione deve altresì contenere, per ciascun programma, alcune indicazioni, quali, l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; c) sull'attività contrattuale della manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi per la difesa nazionale; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ex legge n. 770 del 1986 (Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia).

LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il **Titolo I**, recante disposizioni generali, è suddiviso in due capi. Il primo tratta delle nozioni fondamentali riguardanti i militari e la normativa ad essi applicabile; il secondo si occupa della gerarchia militare.

In particolare, al Capo I, l'**articolo 620**, rinviando ad un complesso di disposizioni (art. 1, co. 1, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 1, l. n. 1168 del 1961; art. 7, d.P.R. n. 237 del 1964; art. 2, l. n. 382 del 1978; artt. 1, 6 e 55, co. 1, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 1, co. 6, l. n. 331 del 2000; art. 12, co. 2 e 5, d.lgs. n. 215 del 2001) definisce lo stato di militare, contemplando tale status per il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo le norme del presente codice e specificando che tale servizio è prestato su base volontaria in tempo di pace, oppure su base obbligatoria

Al Capo II, l'**articolo 625**, richiamando, come già sopra segnalato, disposizioni di rango regolamentare, (artt. 4 e 10, co. 1, D.P.R. n. 545 del 1986) stabilisce che il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito e che l'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado (ex art.851 – anzianità - del presente codice), aggiungendo altresì che l'ordinamento gerarchico determina il rapporto di subordinazione tra inferiore e superiore e dal quale ne deriva il dovere di obbedienza.

L'**articolo 626**, rinviando ad un complesso di disposizioni (art. 1, co. 2, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 2, l. n. 599 del 1954; art. 1, co. 2, l. n. 1168 del 1961; art. 3, d.P.R. n. 545 del 1986; art. 2, co. 5, l. n. 53 del 1989; art. 23, d.lgs. n. 196 del 1995), inquadra il personale militare in categorie gerarchicamente ordinate, quali: ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, specificando altresì come sono composte ed ordinate le medesime categorie.

TITOLO II - RECLUTAMENTO

La relazione illustrativa precisa che il **Titolo II**, relativo al reclutamento, è suddiviso in nove capi, secondo un criterio relativo alle peculiarità delle categorie gerarchiche del personale militare.

In particolare, l'**articolo 634**, rinviando ad un complesso di disposizioni (art. 17, co. 2, l. n. 382 del 1978; art. 61, l. n. 212 del 1983; art. 3, co. 2, l. n. 224 del 1986; art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; artt. 5, co. 1 e 2, e 15, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 198 del 1995; art. 3, co. 1, d.lgs. n. 490 del 1997; art. 5, d.lgs. n. 298 del 2000; art. 23, co. 2 e 3, d.lgs. n. 215 del 2001; artt. 4 e 11, co. 1, l. n. 226

del 2004; art. 31, co. 2, d.lgs. n. 198 del 2006), in relazione al reclutamento nelle Forze armate, prescrive alcuni requisiti generali, quali, ad esempio, essere cittadino italiano, o italiano non appartenente alla Repubblica, essere in possesso di adeguato titolo di studio, dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato, di rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento, di godere dei diritti civili e politici, di non essere stati condannati per delitti non colposi, eccetera. Inoltre, ulteriori requisiti sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, tra i quali quelli dell'Arma dei carabinieri, dall'articolo 33 del D.P.R. n. 574 del 1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari).

In particolare, l'**articolo 644**, in relazione al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, prescrive, riproducendo l'art. 3, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 490 del 1997 e l'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 298 del 2000, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 634 di cui al presente codice, alcuni ulteriori requisiti, quali, ad esempio, non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente codice, essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado o del diploma di laurea ed essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.

Il **Titolo III** ricomprende le disposizioni in materia di formazione delle Forze armate, mentre il **Titolo IV** disciplina i ruoli delle stesse, "secondo un criterio di massima" recita la relazione illustrativa "che privilegia la suddivisione per singola Forza armata".

TITOLO V - STATO GIURIDICO E IMPIEGO

Il **Titolo V** è suddiviso in otto capi, secondo un criterio che evidenzia le diverse posizioni di stato giuridico del personale militare.

In particolare, l'**articolo 848**, riprendendo la legge n. 113 del 1954 prevede che il grado è indipendente dall'impiego, che si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice e che non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.

L'**articolo 849** stabilisce, richiamando un complesso di disposizioni (art. 1, co. 2, e 4, l. n. 113 del 1954; art. 1, co. 2, e 4, co. 1, l. n. 599 del 1954; art. 9, co. 2, d.lgs. n. 196 del 1995; art. 12, co. 4, d.lgs. n. 215 del 2001), che il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione e che il grado iniziale viene conferito con D.P.R. per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con D.M.

per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione del Comandante generale per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri e con determinazione del rispettivo comandante di corpo per i militari di truppa.

Il **Titolo VI**, in materia di documentazione personale, reca disposizioni in materia di documentazione matricolare e di documentazione caratteristica.

TITOLO VII- AVANZAMENTO

Il **Titolo VII** ricomprende tutta la disciplina in materia di avanzamento dei militari.

In particolare, l'**articolo 1028** definisce la nozione di avanzamento, il quale si sostanzia secondo tale articolo, nel complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal titolo in commento che sono necessarie per la progressione di carriera del personale militare, disponendo altresì che agli atti ed ai procedimenti disciplinati dal presente titolo si applicano i capi IV-bis e V della legge n.241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il **Titolo VIII** interviene in materia di disciplina militare, mentre il **Titolo IX** interviene in materia di esercizio dei diritti dei militari. In questo ultimo titolo è ricompresa la disciplina in materia di rappresentanza militare.

LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Il **TITOLO I** del Libro quinto detta le disposizioni generali.

TITOLO II - PERSONALE CIVILE

Il **Titolo II** tratta del personale civile dell'Amministrazione della difesa.

In particolare l'**articolo 1524** interviene in materia di determinazione della dotazione organica del personale civile; esso riproduce il comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 265 del 1997

TITOLO III - PERSONALE RELIGIOSO

Il **TITOLO III** è dedicato al personale religioso, sia di assistenza spirituale (Ordinariato militare), sia con riferimento alle religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari.

In particolare, gli **articoli 1545 e 1546** contengono disposizioni in materia di gradi gerarchici e di stato giuridico dei cappellani militari; essi sono rispettivamente identici agli articoli 15 e 16 della legge n. 512 del 1961.

TITOLO IV - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

In particolare, l'**articolo 1625** riproduce quanto già disposto dalle norme richiamate in rubrica (art. 1, co. 1, r. d. n. 484 del 1936; art. 10, co. 1, d.P.R. n. 613 del 1980) sul Corpo speciale volontario della Croce rossa, ausiliario delle Forze armate. L'**articolo 1626** definisce i ruoli del Corpo militare della Croce Rossa in conformità con quanto già previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 4, e dall'articolo 27, comma 1, del r. d. n. 484 del 1936)

LIBRO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZA E BENESSERE

Il **TITOLO I** reca le disposizioni generali, mentre il **TITOLO II** reca la disciplina in materia di personale, con riferimento al trattamento economico e all'assistenza, tenendo conto dell'attuale situazione di sospensione del servizio di leva.

TITOLO III - PERSONALE IN FERMA VOLONTARIA

In particolare, l'**articolo 1791** disciplina la retribuzione base dei volontari in ferma prefissata, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 15 della legge n. 226 del 2004, nonché dall'articolo 32, co. 5, l. n. 958 del 1986; e dall'art. 14, co. 2, d.lgs. n. 193 del 2003.

L'**articolo 1792** disciplina la retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata; esso appare conforme alla normativa richiamata in rubrica ((art. 32, co. 4, l. n. 958 del 1986; art. 2, co. 4-bis, d.l. n. 110 del 1999; artt. 12-bis e 12-ter, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 15, l. n. 226 del 2004; art. 2, d.lgs. n. 197 del 2005)

TITOLO IV - PERSONALE NON DIRIGENTE

In particolare, l'**articolo 1799** dispone l'applicazione dello stipendio parametrico, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del d.lgs. n. 193 del 2003.

TITOLO V - PERSONALE DIRIGENTE

In particolare, l'**articolo 1809** ribadisce il principio di onnicomprensività per il trattamento economico del personale dirigente delle Forze armate, come previsto dall'articolo 11 della legge n. 804 del 1973, integrandolo con le eccezioni stabilite da altre disposizioni legislative.

LIBRO SETTIMO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

In particolare, l'**articolo 1903** contiene una serie di rinvii normativi in materia di provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, come indicate nei riferimenti normativi citati in rubrica (l. n. 308 del 1981; l. n. 720 del 1981; l. n. 466 del 1980; l. n. 302 del 1990; l. n. 662 del 1996; l. n. 407 del 1998; l. n. 288 del 1999; l. n. 388 del 2000; l. n. 7 del 2003; d.l. n. 13 del 2003; d.l. n. 337 del 2003; l. n. 350 del 2003; l. n. 206 del 2004; l. n. 207 del 2005; l. n. 266 del 2005; l. n. 91 del 2006; l. n. 296 del 2006; d.l. n. 159 del 2007; l. n. 244 del 2007; d.l. n. 151 del 2008)

Il **Titolo II** recante il "**Trattamento previdenziale normale**" include il nucleo fondamentale delle disposizioni sul trattamento di quiescenza. Il **Titolo III** comprende gli istituti correlati ad una causa di servizio; il **Titolo IV** contiene norme di rinvio alla disciplina generale in materia di indennità di buonuscita; il **Titolo V** riassetta le disposizioni relative alle attuali cinque casse (Esercito italiano e Arma dei carabinieri, ufficiali Marina militare, ufficiali Aeronautica militare, sottufficiali Marina militare, sottufficiali Aeronautica militare) e al fondo di previdenza articolato in due gestioni (sottufficiali Esercito italiano e Arma dei carabinieri, appuntati e carabinieri); il **Titolo VI** raccoglie le disposizioni relative ai decorati dell'Ordine militare d'Italia.

LIBRO OTTAVO - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

In particolare, l'**articolo 1927**, in materia di obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati, reca, al comma 1, un principio generale e, ai commi successivi, la riproduzione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 77, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 237 del 1964.

L'**articolo 1928** detta disposizioni sulla sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino, secondo quanto già disposto dalla normativa richiamata in rubrica (art. 7, co. 1 e 3, d.lgs. n. 215 del 2001; art. 2, co. 1, lett. f), l. n. 331 del 2000).

IL TESTO UNICO REGOLAMENTARE

Profili generali

La lettura del testo dello schema del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, porta ad evidenziare i seguenti aspetti.

Per quanto concerne **l'entrata in vigore** del TU regolamentare, si richiamano le considerazioni espresse *supra* nel capitolo relativo ai profili generali del Codice dell'Ordinamento militare in particolare l'articolo 1097, prevede, come per il codice, anche per il regolamento l'entrata in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; come evidenziato, non appare garantita la contestualità della pubblicazione del Testo Unico e del codice, e conseguentemente neppure quella dell'entrata in vigore dei due atti. Si ricorda inoltre come l'entrata in vigore del Codice ponga anche il problema dell'abrogazione implicita delle norme primarie e secondarie incompatibili che entrino in vigore fra la data di presentazione dello schema di decreto legislativo recante il codice e l'entrata in vigore del codice stesso.

Articoli includenti normativa *in itinere*: si ritiene utile evidenziare quegli articoli del testo che includono il riferimento a normativa *in itinere*. In particolare:

Riproducono la normativa *in itinere* gli articoli:

- 35** (Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori);
- 36** (Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori);
- 37** (Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori);
- 38** (Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori);
- 39** (Bilanci di previsione, conti consuntivi e attività di gestione dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori);
- 40** (Natura e finalità dell'Unione italiana tiro a segno);
- 41** (Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno);
- 42** (Sezioni del tiro a segno nazionale);
- 43** (Statuto dell'Unione italiana tiro a segno);
- 44** (Entrate dell'Unione italiana tiro a segno);
- 45** (Amministrazione e contabilità dell'Unione italiana tiro a segno);
- 222** (Applicazione della normativa in materia di sicurezza);

- 223** (Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate - sicurezza sul lavoro);
- 224** (Individuazione del datore di lavoro - sicurezza sul lavoro);
- 225** (Individuazione dei dirigenti preposti - sicurezza sul lavoro);
- 226** (comunicazioni, denunce e segnalazioni - sicurezza sul lavoro);
- 227** (Servizio di prevenzione e protezione - sicurezza sul lavoro);
- 228** (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - sicurezza sul lavoro);
- 229** (Formazione, informazione e addestramento - sicurezza sul lavoro);
- 230** (Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione della Difesa - sicurezza sul lavoro);
- 231** (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari - sicurezza sul lavoro);
- 232** (Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni - sicurezza sul lavoro);
- 233** (Valutazione dei rischi - sicurezza sul lavoro);
- 234** (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - sicurezza sul lavoro);
- 235** (Funzioni di medico competente - sicurezza sul lavoro);
- 236** (Comunicazioni, segnalazioni e documenti - sicurezza sul lavoro);
- 237** (Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze - sicurezza sul lavoro);
- 238** (Istituzione dei servizi di vigilanza - sicurezza sul lavoro);
- 239** (Organizzazione dei servizi di vigilanza - sicurezza sul lavoro);
- 240** (Funzioni dei servizi di vigilanza - sicurezza sul lavoro);
- 241** (Personale addetto ai servizi di vigilanza - sicurezza sul lavoro);
- 242** (Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei Carabinieri - sicurezza sul lavoro);
- 553** (Definizioni - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 554** (Ambito di applicazione - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 555** (Qualità di allievo - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 556** (Doveri dei frequentatori dei corsi - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 557** (Modalità di concessione delle licenze - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 558** (Sospensione precauzionale - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 559** (Cicli formativi e di studio - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 560** (Valutazioni - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 561** (Idoneità - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);

- 562** (Esami - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 563** (Rinvio al corso successivo - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 564** (Espulsione - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 565** (Dimissione- corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 566** (Graduatorie di merito - corsi di formazione per l'accesso ai ruoli);
- 567** (Periodi di prova o sperimentazione - in relazione ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali);
- 568** (Criteri e modalità di svolgimento dei corsi delle Accademie);
- 569** (Nomine - corsi delle Accademie);
- 573** (Criteri e modalità di svolgimento dei corsi per allievi marescialli);
- 574** (Graduatorie di merito - corsi per allievi marescialli);
- 575** (Esami finali - corsi per allievi marescialli);
- 576** (Svolgimento del corso per allievi sergenti o vicebrigadieri);
- 577** (Esami finali del corso per allievi sergenti o vicebrigadieri);
- 578** (Graduatorie di merito del corso per allievi sergenti o vicebrigadieri);
- 579** (Promozioni - disposizioni particolari per i corsi di formazione dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri);
- 580** (Dimissioni e rinvio - disposizioni particolari per i corsi di formazione dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri);
- 1082** (Circolo ufficiali delle Forze Armate - disposizioni transitorie);
- 1083** (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia - disposizioni transitorie);
- 1086** (Lega navale italiana - disposizioni transitorie);
- 1090** (Posti di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa - disposizioni transitorie);
- 1091** (Attività contrattuale dell'Amministrazione della difesa - disposizioni transitorie).

Fra gli schemi di regolamenti in materia di Difesa già sottoposti nel corso dell'attuale Legislatura al parere delle Commissioni parlamentari si ricordano:

Atto del Governo n. 69 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 marzo 2009;

Atto del Governo n. 96 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009¹;

¹ Ora D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203 recante *Regolamento di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 12 del 16 gennaio 2010.*

Atto del Governo n. 97 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino della Lega navale italiana, trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009²;

Atto del Governo n. 98 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno, trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009;

Atto del Governo n. 122 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino delle Casse militari, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 settembre 2009;

Atto del Governo n. 128 sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 ottobre 2009;

Atto del Governo n. 138 sullo Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 ottobre 2009.

Declassamento del rango delle norme

I seguenti articoli dello schema di testo unico regolamentare contengono sintesi di disposizioni già di rango primario espressamente abrogate dallo schema di decreto legislativo recante "Codice dell'ordinamento militare":

- articolo **31** (Organi centrali dell' Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia) - (r.d.l. 2352 del 1926);
- articolo **54** (Cassa di previdenza delle Forze Armate)- L. 1712/1930; L. 1015/1934; L. 1226/1936; L. 35/1937; L. 2183/1939; L. 416/1996;
- articolo **55** (Organi della Cassa di previdenza) - L. 557/1988;
- articolo **57** (Istruzioni tecnico-applicative - Cassa di previdenza) - L. 1712/1930; r.d.l. 930/1933; L. 1015/1934; L. 1126/1936; L. 35/1937;
- articolo **60** (Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza) - L. 380/1999;
- articolo **61** (Comitato consultivo sui progetti di contratto) - D. Lgs 496/1998;
- articolo **63** (Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare) - L. 367/1966; L. 330/1974; D. Lgs 297/2000 (articolo 31, co 2);

² Ora D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205 *Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2010.

- articolo **64** (Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale)- L. 242/1980 (articolo 3, lett *b*);
- articoli **84** e **85** (Reparto per il coordinamento amministrativo - incompatibilità con le cariche di direttore centrale e direttore generale-Segretariato generale della Difesa) - L. 30/1981;
- articolo **88** (Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari - segretariato generale della Difesa) - D.Lgs. 264/1997;
- articolo **90** (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 464/1997; L. 25/1997; D.L 136/2004;
- articolo **91** (Direzione generale per il personale militare - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997; L. 25/1997;
- articolo **92** (Direzione generale per il personale civile - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997;
- articolo **93** (Direzione generale per la previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997; L. 331/2000; D.Lgs. 216/2005;
- articolo **94** (Direzione generale degli armamenti terrestri - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997;
- articolo **95** (Direzione generale degli armamenti navali - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997;
- articolo **96** (Direzione generale degli armamenti aeronautici - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997;
- articolo **97** (Direzione generale dei lavori e del demanio - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997;
- articolo **99** (Direzione generale di commissariato e dei servizi generali - direzioni generali della Difesa) - D.Lgs. 264/1997; art. 1, co. 897 L. 296/2006;
- articolo **122** (Enti dipendenti dal Segretario generale) - D. Lgs 459/1997;
- articoli **123** e **124** (Bande musicali - Modalità di impiego e organizzazione strumentale) - D. Lgs 78/1991;
- articoli da **125** a **130** (Specialità, unità e reparti dell'esercito) - L. 368/1940;
- articoli **131** e da **133** a **145** e **152** (Comandi dipartimentali e non dipartimentali della Marina militare - Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo)- D. Lgs 464/1997 (come modificato da D. Lgs 214/2000) v. anche r.d. 840/1932 e D. Lgs 253/2005;
- articolo **217** (Disposizioni di servizio - Arma dei Carabinieri) - D. Lgs 297/2000;
- articolo **259** (Elenco dei porti militari) r.d. 331/1907; r.d. 71/1907; r.d. 662/1915;
- articolo **452** (Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense)- articolo 3 L. 969/1957;

- articolo **540** (Giuramento - personale militare) - L. 382/1978;
- articoli **555** e da **559 a 565, 572** (Corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e sei sottufficiali - Allievi - cicli formativi, valutazioni - Corsi di formazione per Ufficiali (r.d. n. 472/1941);
- articoli **632, 633, 940** (Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare - ruolo naviganti dell'Aeronautica militare - cappellani militari)- D. Lgs 490/1997;
- articolo **633** (Ruolo naviganti dell'Aeronautica militare) - L. 353/1985;
- articolo **792** (Ricompense al valore e al merito di Forza armata - caratteristiche delle medaglie) - L. 367/1966;
- articoli **805-807** (Medaglia al merito di lungo comando) - D.lgs 297/2000;
- articoli **940** (corrispondenza dei gradi dei cappellani militari)- D. lgs 298/2000;
- articoli da **941 a 950** (Croce Rossa - reclutamento e documentazione personale) - r.d. 484/1936;
- articolo **1080** (Facoltà del personale delle Forze di Polizia) - r.d.l. 382/1925.

Il contenuto del Testo unico

La struttura formale del Testo unico regolamentare, che è organizzato su 1097 articoli complessivi suddivisi in nove libri, ricalca l'impostazione e la ripartizione del codice delle norme di rango primario. Il riassetto delle norme secondarie ha portato alla abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli, ovvero alla riduzione dei quattro quinti della normativa finora vigente, nonché alla elaborazione di un esaustivo indice sistematico degli aspetti organizzativi in materia di ordinamento militare.

Il primo libro, dedicato all'Organizzazione ed alle funzioni in materia di ordinamento militare, è articolato in cinque titoli relativi rispettivamente al Consiglio Supremo di Difesa, all'Amministrazione della Difesa, alle Forze Armate, alla Sanità militare ed agli istituti di istruzione e formazione, interforze e per singola Forza armata.

Il secondo libro, suddiviso in sette titoli, è dedicato ai beni dell'ordinamento militare, ed include l'elenco dei porti militari, il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, l'elencazione delle unità navali delle Forze armate e di altre Forze di Polizia, la disciplina degli alloggi di servizio, l'accesso dei parlamentari alle strutture militari, le procedure di dismissione dei beni militari, le servitù militari.

Il libro terzo, articolato in quattro titoli, disciplina l'Amministrazione e la contabilità della Difesa.

Il libro quarto, suddiviso in undici titoli in modo speculare al libro IV del Codice dell'Ordinamento militare, è dedicato al personale militare, disciplinandone le modalità di reclutamento, la formazione, i ruoli, lo stato giuridico e l'impiego, la documentazione personale, l'avanzamento, la disciplina militare, l'esercizio dei diritti. Gli ultimi due titoli, poi, sono dedicati al personale delle bande musicali e dei gruppi sportivi.

Il libro quinto è dedicato al personale civile ed a quello ausiliario delle Forze Armate. In particolare il titolo primo si occupa del personale civile del Ministero della difesa, il titolo secondo di quello religioso, il terzo di quello della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate, il quinto di quello dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

Il libro sesto, suddiviso in due titoli, è dedicato ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della Difesa ed al trattamento dei dati personali.

Il libro settimo, che si compone di un unico titolo, è dedicato alle provvidenze, anche di tipo previdenziale, a favore di soggetti esposti a particolari fattori di rischio e per le invalidità di servizio.

Il libro ottavo è dedicato alla disciplina regolamentare sulla leva ed è articolato su cinque titoli relativi, rispettivamente, all'ambito di applicazione, alla compilazione delle schede personali, alla formazione ed all'aggiornamento delle liste di leva, agli adempimenti inerenti le liste da parte delle autorità diplomatiche e consolari, ed infine al servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Il libro nono, da ultimo, articolato su tre titoli, è dedicato alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Di seguito è riportata una sintetica descrizione del contenuto del provvedimento. Per ciascun titolo è stato in particolare esaminato un campione di articoli significativi, per i quali si è proceduto ad un puntuale raffronto con la legislazione vigente.

Articolo 1 **(Convocazione)**

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione ed alle funzioni, il Titolo I detta norme sul Consiglio Supremo di Difesa.

L'**articolo 1** individua le modalità di convocazione del Consiglio Supremo di Difesa, stabilendo che esso si riunisca almeno due volte all'anno (di norma nei mesi di ottobre e di giugno) o, quando se ne ravvisi la necessità, nei casi in cui sia convocato dal Presidente della Repubblica, previa intesa con l'esecutivo, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il testo riproduce il contenuto testuale dell'articolo 2 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251

recante *Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa.*

Articolo 7
(Organi referenti)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione ed alle funzioni, il Titolo I si sofferma sul Consiglio Supremo di Difesa.

L'articolo 7 disciplina gli organi referenti del Consiglio Supremo di Difesa. La disposizione riproduce per intero l'articolo 8 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251 recante *Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa.* Nella nota che accompagna la lettura dell'Atto del Governo, viceversa, l'esecutivo sostiene di aver integrato il testo in ragione dell'estensione delle competenze riconosciute all'organo in materia di sicurezza nazionale. Tuttavia non si rilevano variazioni testuali all'articolo in oggetto.

In particolare esso dispone che il Consiglio esamini i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale sulle relazioni presentate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, a seconda delle rispettive competenze, da quelle del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne siano stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del capo di stato maggiore della Difesa, del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di stato maggiore della Marina, del capo di stato maggiore dell'Aeronautica o del segretario generale - direttore nazionale degli armamenti.

La stessa norma stabilisce inoltre che con il consenso del Presidente, quando ciò sia richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri possano farsi assistere nel corso della seduta da non più di due collaboratori, civili o militari. Il Presidente della Repubblica, è previsto inoltre possa, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricare i presidenti degli organi ausiliari nonché le altre personalità indicate nell'art. 4, comma 2, del Codice (Capi di stato maggiore delle varie Forze armate nonché persone di particolari competenze nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane) a riferire al Consiglio su particolari materie o oggetti di loro competenza.

Articolo 58
(Consiglio superiore delle Forze armate)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione ed alle funzioni, il

Titolo II si sofferma sull'Amministrazione della Difesa. Il capo IV, relativo agli organi consultivi e di coordinamento, si apre con l'articolo 58 dedicato al Consiglio Supremo di Difesa.

L'articolo 58, come evidenziato dalla relazione presentata dall'esecutivo, riproduce prevalentemente il contenuto dell'articolo 19 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*, integrandolo tuttavia con ulteriori norme stabilite dal D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 recante *Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa* (emanato a norma dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), e dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* in materia di riduzione degli assetti organizzativi, relativamente alle posizioni di livello dirigenziale non generale costituite all'interno del Consiglio stesso.

L'articolo in titolo stabilisce che il Consiglio superiore delle Forze armate sia sentito per le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze, sugli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentare in materia militare, sul progetto dello stato di previsione del Ministero per ciascun esercizio finanziario.

Il medesimo articolo, al comma 3 - l'unico che rechi innovazioni contenutistiche sia pure parziali rispetto alla disposizione regolamentare attualmente vigente, come già specificato - dispone in ordine ai membri ordinari del Consiglio con diritto di voto, prevedendo che siano il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, un magistrato del Consiglio di Stato ed un avvocato dello Stato. Infine, con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi, è previsto siano membri ordinari anche un generale di brigata o colonnello, o gradi corrispondenti per ciascuna Forza armata e un dirigente di seconda fascia dell'amministrazione della Difesa.

Si ricorda che l'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 145/2009, sopra richiamato, dispone che nel Consiglio superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa, operino sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

L'articolo 74 del D.L. 112/2008 sopra ricordato, dispone l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. Il medesimo articolo stabilisce che le medesime amministrazioni adottino a tal riguardo misure volte alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici, nonché all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Articolo 66

(Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione ed alle funzioni, il Titolo II si sofferma sull'Amministrazione della Difesa. Il capo V, relativo all'area tecnico-operativa, si apre con l'articolo 66 dedicato alle attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa.

L'articolo in titolo, che riproduce quasi integralmente i contenuti dell'articolo 2 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*, detta i compiti operativi spettanti in campo nazionale al Capo di Stato maggiore della difesa.

Il testo, tuttavia, aggiunge il riferimento al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri a quello relativo ai Capi di Stato maggiore di forza armata per i vari profili di coordinamento necessari alle esigenze operative (lettere *n*, *o*, *o* punto 4, *q*).

In relazione alla lettera *t*) (innovativa rispetto testo regolamentare vigente), il testo del Regolamento specifica che i compiti consultivi e propositivi del Capo di Stato maggiore della difesa si debbano riferire alle nomine ed all'attribuzione degli incarichi e non più, in generale, all'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri.

Articolo 67**(Attribuzioni in campo internazionale del Capo di Stato maggiore della difesa)**

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II si sofferma sull'Amministrazione della Difesa. Nel capo V, relativo all'area tecnico-operativa, l'articolo 67 è dedicato alle attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa.

L'articolo in titolo riproduce quasi integralmente il contenuto dell'articolo 3 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*, disciplinando gli incarichi di rappresentanza e di coordinamento operativo che il Capo di stato maggiore della difesa è chiamato a svolgere.

L'unica modifica riguarda l'inclusione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al pari degli altri Capi di stato maggiore di Forza armata nella eventuale delega per la gestione degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa o addestrativi.

Articolo 68**(Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di Stato maggiore della difesa)**

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo V, relativo all'area tecnico-operativa, l'articolo 68 è dedicato alle attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa.

L'articolo riproduce quasi integralmente il contenuto dell'articolo 4 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*, e dispone che spetti al Capo di Stato maggiore della difesa l'onere di fissare gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e di fornire indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati

L'unica modifica testuale riguarda l'inclusione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al pari degli altri Capi di stato maggiore di Forza armata fra i soggetti che il Capo di Stato maggiore della difesa è tenuto a sentire nello svolgimento dei propri compiti operativi.

Articolo 72**(Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di Stato maggiore di Forza armata)**

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo V, relativo all'area tecnico-operativa, la Sezione II è dedicata ai profili operativi dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. L'articolo 72, in particolare, che disciplina le loro attribuzioni in campo nazionale, riproduce pressoché integralmente - salvo esigenze di coordinamento formale - il contenuto dell'articolo 12 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*.

Le modifiche introdotte rispetto al testo attualmente vigente riguardano l'esclusione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri dall'attribuzione di analoghe mansioni operative svolte dai Capi di stato maggiore per le rispettive Forze armate.

La lettera, *γ*), infatti, nel testo vigente prevede che i compiti di designazione dei generali e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata, vengano svolti, relativamente agli ufficiali generali dei carabinieri, dal Comandante generale dell'Arma. Questa disposizione non si ritrova nella nuova formulazione dell'articolo in titolo del Testo Unico.

La lettera *λ*) dell'articolo 12 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 attualmente vigente prevede che analogamente alle attribuzioni dei Capi di Stato maggiore di Forza armata in materia di impiego del personale (anche in relazione all'eventuale contenzioso) delle rispettive Forze armate, per gli ufficiali dei carabinieri provveda il Comandante generale dell'Arma, ferme restando le disposizioni vigenti relative al personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Queste disposizioni non trovano applicazione nella versione proposta dell'articolo 72 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Articolo 73**(Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di Stato maggiore di Forza armata)**

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo V, relativo

all'area tecnico-operativa, la Sezione II è dedicata ai profili operativi dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. L'articolo 73, in particolare, che disciplina le loro attribuzioni in campo tecnico-scientifico, riproduce quasi integralmente il contenuto dell'articolo 13 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.*

Le uniche modifiche rispetto al testo vigente - analogamente all'articolo precedente - riguardano l'aggettivazione delle Forze armate: l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare.

Articolo 79

(Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di Stato maggiore di Forza armata)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo V, relativo all'area tecnico-operativa, la Sezione II è dedicata ai profili operativi dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. L'articolo 73, in particolare, che disciplina le loro attribuzioni in campo tecnico-scientifico, riproduce quasi integralmente il contenuto dell'articolo 13 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.*

Le uniche modifiche rispetto al testo vigente - analogamente all'articolo precedente - riguardano l'aggettivazione delle Forze armate: l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare.

Articolo 80

(Attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo VI, relativo all'area tecnico-amministrativa, la Sezione I è dedicata alle attribuzioni operative del Segretario generale della difesa.

L'articolo 80, in particolare, disciplina le attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa, che vanno dall'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione ad incarichi di pianificazione, da attività di controllo e coordinamento all'impiego operativo dei fondi per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Il Segretario generale è altresì responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze ed indirizza, controlla e

coordina - fra gli altri - anche i programmi di sviluppo e le attività contrattuali, nonché quelli promozionali dell'industria di interesse della difesa.

L'articolo riproduce pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 7 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*.

A tal riguardo si osserva come, a differenza del testo regolamentare vigente sopra citato, il Testo Unico oggetto del presente dossier colloca la figura del Segretario generale della difesa dopo quella dei Capi di Stato maggiore di Forza armata.

Articolo 81

(Attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della difesa)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo VI, relativo all'area tecnico-amministrativa, la Sezione I è dedicata alle attribuzioni operative del Segretario generale della difesa.

L'articolo 81 disciplina le attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della difesa, che annoverano la partecipazione agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo, il controllo sull'attuazione dei *memorandum* d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari. Egli è altresì responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa, coordinando tutti i programmi di acquisizione all'estero e seguendo le commesse estere affidate all'industria nazionale

L'articolo riproduce pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 8 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*.

Articolo 82

(Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Segretario generale della difesa)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo II disciplina l'Amministrazione della Difesa. Nel capo VI, relativo all'area tecnico-amministrativa, la Sezione I è dedicata alle attribuzioni operative del Segretario generale della difesa.

L'articolo 82 disciplina le attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Segretario generale della difesa, stabilendo che egli sia chiamato, oltre che a dirigere e ad indirizzare le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento dei programmi approvati, a gestire, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, a mantenere i contatti con i vari centri di documentazione nazionali ed internazionali e ad individuare, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza.

L'articolo riproduce quasi integralmente il contenuto dell'articolo 9 del D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari*. L'unica modifica riguarda il riferimento al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri fra i soggetti con cui il Segretario generale è chiamato a coordinarsi per l'individuazione della documentazione tecnico-scientifica di pertinenza.

Articolo 130
(Unità e reparti dell'Esercito)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo III disciplina le Forze Armate. Nel capo II, relativo alle specialità, alle unità ed ai reparti dell'Esercito, l'articolo 130 disciplina le Unità ed i reparti dell'Esercito.

Il testo, come si evince dalla lettura delle note esplicative del presente Atto del Governo, intenderebbe riprodurre nella sostanza i contenuti degli articoli da 1 a 4 della legge 9 maggio 1940, n. 368 recante *Ordinamento del regio esercito*, operando in questo modo una delegificazione delle norme di disciplina della struttura organizzativa dell'Esercito italiano.

In realtà esso sembra semplificare molto la struttura disegnata dalla norma del 1940 - peraltro anacronistica in taluni dei suoi riferimenti, dal regio esercito alle aree territoriali coloniali -, riservando la definizione delle ulteriori articolazioni e denominazioni delle unità dell'Esercito italiano, alla determinazione del Capo di Stato maggiore (comma 3). L'articolo non include peraltro neppure il riferimento alla gerarchia nei gradi di ufficiale, sottufficiale e truppa come strutturata dall'articolo 2 della legge 368 del 1940. L'articolo in titolo si limita ad identificare (comma 1) le grandi unità dell'Esercito (corpo d'armata, divisione e brigata) e (comma 2) le unità delle armi e dei corpi (reggimento, battaglione, compagnia, plotone, squadra).

Articolo 213***(Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri)***

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo III disciplina le Forze Armate. Nel capo VII, relativo alle norme di servizio per l'Arma dei carabinieri, la Sezione I è dedicata alle disposizioni generali.

L'articolo 213, il primo della sezione, dispone in ordine ai compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri. La norma si limita a riferirsi alle disposizioni previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei compiti d'istituto dell'Arma, senza richiamarla nel suo contenuto testuale. Il rinvio alle norme vigenti, infatti, deve considerarsi meramente generico come si evince dalla nota che accompagna la lettura del testo nel presente Atto del Governo. Per normativa vigente si intendono gli articoli 7, 9, 81 ed 82 del Regio Decreto 14 giugno 1934, n. 1169 recante *Approvazione del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri Reali*.

Si ricorda che l'articolo 7 del R.D. citato dispone che i carabinieri reali possano essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio siano messe a disposizione dell'autorità militare.

A sua volta l'articolo 9 del Regio Decreto sopra richiamato, dispone che i carabinieri reali non possano essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità, mentre l'articolo 81 stabilisce che in ogni occasione i carabinieri reali supportino le autorità legittime, e che debbano intervenire ogni qualvolta scorgano una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni. L'articolo 82, viceversa, riconosce il diritto dei carabinieri di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorché si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 214***(Facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri)***

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo III disciplina le Forze Armate. Nel capo VII, relativo alle norme di servizio per l'Arma dei carabinieri, la Sezione I è dedicata alle disposizioni generali.

L'articolo 214 dispone in ordine alla facoltà dei militari dell'Arma dei carabinieri, in uniforme o muniti di tessera di riconoscimento, di circolare

liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano. La norma riproduce - sia pure non in modo testuale- il disposto di cui all'articolo 4 del R.D.L. 2 aprile 1925, n. 382 recante *Aumento di 5.000 uomini nell'organico dell'arma dei carabinieri Reali e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.*

Nella nota relativa al presente articolo nell'Atto del Governo in esame, viene ricordato come la validità della norma sia stata ribadita di recente in una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 4252/2007).

Articolo 215

(Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo III disciplina le Forze Armate. Nel capo VII, relativo alle norme di servizio per l'Arma dei carabinieri, la Sezione I è dedicata alle disposizioni generali.

L'articolo 215 detta norme in materia di obblighi di polizia giudiziaria e di doveri connessi con la dipendenza gerarchica, stabilendo che indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria sono tenuti a darne notizia alla scala gerarchica secondo modalità stabilite con apposite istruzioni dal Comandante generale dell'Arma.

Il comma 2 dell'articolo in titolo, dispone inoltre che in caso di reati militari per i quali la procedibilità sia condizionata alla richiesta del comandante del corpo, copia della documentazione informativa sia trasmessa anche a quest'ultimo.

Il testo del presente articolo, secondo quanto evidenziato nella nota in calce al presente Atto del Governo, riprodurrebbe nella sostanza il disposto di cui all'articolo 151 del regio decreto 24 dicembre 1911 recante Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri, il cui testo, tuttavia, non è stato possibile esaminare.

Articolo 250

(Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato)

Nell'ambito del libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'organizzazione ed alle funzioni della difesa, il Titolo IV disciplina la sanità militare. Nel capo III, relativo ai corpi ausiliari

delle Forze armate della croce Rossa italiana, l'articolo 250 disciplina i compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, la Sezione I è dedicata alle disposizioni generali.

Il testo, nelle intenzioni degli estensori, dovrebbe riprodurre - secondo quanto si legge nella nota esplicativa che l'accompagna - il disposto dell'articolo 2 del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 recante *Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa*. In realtà da un confronto testuale la nuova versione dell'articolo risulta particolarmente sintetica, rinviando (comma 2) ad un successivo decreto ministeriale la disciplina relativa alle attività della Croce rossa italiana per il tempo di guerra e grave crisi internazionale (prima regolata dal R.D. 30 dicembre 1940, n. 2024 recante *Regolamento dell'associazione della Croce Rossa Italiana per il tempo di guerra*, testo ora destinato ad essere abrogato).

Esso infatti si limita ad annoverare fra i compiti della Croce rossa italiana quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato definiti da un decreto del Ministero della difesa, e la collaborazione con le forze armate per il servizio di assistenza sanitaria.

L'articolo 2 del d.P.C.M. 97/2005, sopra richiamato, dispone, viceversa, che siano compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati; b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile; c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per

conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria; g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa; h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario; i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa; l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Articolo 254

(Enti e istituti di istruzione interforze)

Nell'ambito del Libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione e alle Funzioni, il **Titolo V** disciplina gli **Istituti di istruzione e formazione** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 254 al 258)

In particolare, l'**articolo 254** elenca gli Enti e gli istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricerca e studi in ambito interforze.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo in commento opera la ricognizione degli enti e degli istituti di istruzione attivi nell'ambito indicato.

I centri e gli enti suddetti, elencati al **comma 1**, sono i seguenti:

- a) il Centro alti studi della Difesa;
- b) la Scuola telecomunicazioni delle Forze armate;
- c) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
- d) la Scuola di Aerocooperazione.

Il Centro alti studi della Difesa di cui al punto a), si articola nei seguenti 3 istituti:

- 1) l'Istituto alti studi della difesa;
- 2) l'Istituto superiore di stato maggiore interforze;
- 3) il Centro militare di studi strategici.

L'articolo in esame dispone, infine, che l'ordinamento e il funzionamento dei suddetti istituti siano definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Articolo 255
(Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano)

Nell'ambito del Libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione e alle Funzioni, il **Titolo V** disciplina gli **Istituti di istruzione e formazione** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 254 al 258)

In particolare, l'**articolo 255** elenca, al **comma 1**, gli enti, i comandi e gli istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo in esame opera la ricognizione degli enti, dei comandi e degli istituti di istruzione attivi nell'ambito indicato. A tal fine, occorre sottolineare che la disposizione in commento in parte riproduce l'articolo 1 del Regio Decreto 9 luglio 1936, n. 1546 (concernente l'Ordinamento degli Istituti militari), e in parte riporta nell'elenco le scuole e gli enti di istruzione dell'Esercito italiano previsti con atti amministrativi.

Gli enti e gli istituti suddetti sono i seguenti:

- a) l'Istituto geografico militare;
- b) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
- c) il Raggruppamento unità addestrative;
- d) i Reggimenti e i battaglioni di addestramento dei volontari;
- e) la Scuola di fanteria;
- f) la Scuola di cavalleria;
- g) la Scuola di artiglieria;
- h) la Scuola del genio;
- i) la Scuola delle trasmissioni e informatica;
- l) la Scuola dell'arma dei trasporti e materiali;
- m) la Scuola di amministrazione e commissariato;
- n) la Scuola militare di sanità e veterinaria;
- o) il Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
- p) il Centro addestramento alpino;
- q) il Centro addestramento di paracadutismo;
- r) il Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;

- s) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- t) il Centro militare di equitazione.

L'articolo in commento dispone, infine, che l'ordinamento e il funzionamento dei citati enti e scuole siano definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Articolo 256
(Enti e istituti di istruzione della Marina militare)

Nell'ambito del Libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione e alle Funzioni, il **Titolo V** disciplina gli **Istituti di istruzione e formazione** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 254 al 258)

In particolare, l'**articolo 256** elenca, al **comma 1**, gli enti, i comandi e gli istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo in esame opera la ricognizione degli enti, dei comandi e degli istituti di istruzione attivi nell'ambito indicato. A tal fine, occorre sottolineare che la disposizione in commento riproduce in parte il contenuto della Tabella B del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la 'Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549', come sostituita dall'articolo 3 (Sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni) del D. Lgs. 28 novembre 2005, n. 253, recante 'Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della L. 27 luglio 2004, n. 186'.

Gli enti e gli istituti suddetti sono i seguenti:

- a) l'Istituto idrografico della Marina militare;
- b) l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri";
- c) il Centro selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

L'articolo in esame dispone, infine, che l'ordinamento e il funzionamento dei citati enti e scuole siano definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Articolo 257

(Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare)

Nell'ambito del Libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione e alle Funzioni, il **Titolo V** disciplina gli **Istituti di istruzione e formazione** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 254 al 258)

In particolare, l'**articolo 257** elenca, al **comma 1**, gli enti, i comandi e gli istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo in commento opera la ricognizione degli enti, dei comandi e degli istituti di istruzione attivi nell'ambito indicato. A tal fine, occorre sottolineare che la disposizione in commento riproduce, in parte, il contenuto di atti amministrativi interni e, in parte, il contenuto della Tabella B del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la 'Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549', come sostituita dall'articolo 3 del D. Lgs. 28 novembre 2005, n. 253, recante 'Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della L. 27 luglio 2004, n. 186'.

Gli enti e gli istituti suddetti sono i seguenti:

- a) la Scuola lingue estere;
- b) la Scuola volontari dell'Aeronautica;
- c) la Scuola di perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica;
- d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica;
- e) il Centro addestramento e perfezionamento sanità dell'Aeronautica;
- f) le Scuole di volo;
- g) il Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;
- h) il Reparto addestramento controllo spazio aereo;
- i) le rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.

L'articolo in esame dispone, infine, che l'ordinamento e il funzionamento dei citati enti e scuole siano definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Articolo 258
(Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri)

Nell'ambito del Libro primo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Organizzazione e alle Funzioni, il **Titolo V** disciplina gli **Istituti di istruzione e formazione** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 254 al 258)

In particolare, l'**articolo 258** stabilisce che gli enti, i comandi e gli istituti di istruzione per le attività formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri siano definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma.

Si segnala che l'articolo in esame costituisce norma ricognitoria che riporta il contenuto di atti amministrativi interni che prevedono enti ed istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri. Il riferimento ai citati enti ed istituti è contenuto nell'articolo 173 (Organizzazione addestrativi dell'Arma dei carabinieri) del Codice dell'Ordinamento militare.

Articolo 271
(Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unità navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo III** disciplina l'**Iscrizione nel Quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto** e si compone di **18 articoli** (dall'articolo 271 al 289).

In particolare, l'**articolo 271** stabilisce che l'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare delle unità navali in dotazione all'Esercito, all'Aeronautica, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, sia disposta con D.P.R. su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato. La competenza a promuovere l'adozione del decreto viene ricondotta allo Stato maggiore della Marina militare. A tal fine, si prevede che gli Stati maggiori dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di

porto segnalino le unità da iscrivere e le loro caratteristiche. Ai medesimi organi viene affidata, per quanto di competenza, la tenuta dei singoli ruoli speciali; l'iscrizione può aver luogo per singola unità navale o per gruppi di unità.

Si segnala che nell'articolo in esame vengono riassetati e accorpati le seguenti disposizioni:

- *l'art. 1 del D.M. 25 settembre 1980, concernente 'Disposizioni per l'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unità navali in dotazione all'Esercito e all'Aeronautica militare';*
- *l'art. 1 del D.M. 18 agosto 1978, recante 'Applicazione del D.P.R. 31 dicembre 1973 n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato'.*

In particolare, si osserva che l'articolo in esame riproduce pressoché testualmente l'articolo 1 del D.M. 18 agosto 1978, espungendo tutti i riferimenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ovvero alle unità navali in dotazione, in passato, alla Polizia di Stato.

Al riguardo, si ricorda che la Polizia di Stato è stata smilitarizzata nel 1981; le unità navali in dotazione vanno ora iscritte nel registro delle navi in servizio governativo non commerciale di cui al D.P.R. 28 novembre 2005, n. 300, recante il 'Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della L. 24 ottobre 2003, n. 321'.

Articolo 291 (Competenze generali)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo IV** disciplina gli **Alloggi di servizio** e si compone dei seguenti Capi:

Capo I - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio di tipo economico;

Capo II - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri;

Capo III - Disciplina attuativa del Fondo-casa.

Nell'ambito del **Capo I**, che consta di 8 sezioni, la **Sezione I** disciplina la **Costituzione, classificazione e destinazione degli alloggi di servizio** e si compone di **4 articoli** (dall'articolo 290 al 293).

In particolare, l'**articolo 291** affida allo Stato maggiore della difesa la definizione dei criteri per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Al contempo, la disposizione in esame individua gli organi competenti alla definizione degli elenchi dei citati incarichi e

alla comunicazione di costituzione/variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio. Si specificano, altresì, i dati che tale comunicazione deve riportare, i documenti da cui deve essere corredata, nonché l'obbligo della Direzione di cui sopra di inviare gli elenchi al Ministero dell'economia.

Si segnala che nell'articolo in esame viene riassetato l'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2004, n. 88, 'Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate'. In particolare, la norma in commento ne riproduce testualmente i commi 1, 2 e 3.

Articolo 292
(Categorie di alloggi di servizio)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo IV** disciplina gli **Alloggi di servizio** e si compone dei seguenti Capi:

Capo I - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio di tipo economico;

Capo II - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri;

Capo III - Disciplina attuativa del Fondo-casa.

Nell'ambito del **Capo I**, che consta di 8 sezioni, la **Sezione I** disciplina la **Costituzione, classificazione e destinazione degli alloggi di servizio** e si compone di **4 articoli** (dall'articolo 290 al 293).

In particolare, l'**articolo 292** provvede alla classificazione delle varie categorie di alloggi di servizio e alla definizione del concetto di 'presidio'.

Si segnala che nell'articolo in esame viene riassetato l'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2004, n. 88, 'Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate'. In particolare, la norma in commento ne riproduce testualmente i commi 4 e 5.

Articolo 293
(Destinazione degli alloggi di servizio)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo IV** disciplina gli **Alloggi di servizio** e si compone dei seguenti Capi:

Capo I - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio di tipo economico;

Capo II - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri;

Capo III - Disciplina attuativa del Fondo-casa.

Nell'ambito del **Capo I**, che consta di 8 sezioni, la **Sezione I** disciplina la **Costituzione, classificazione e destinazione degli alloggi di servizio** e si compone di **4 articoli** (dall'articolo 290 al 293).

In particolare, l'**articolo 293** reca disposizioni in ordine alla destinazione degli alloggi di servizio.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce testualmente l'articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004, n. 88, 'Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate'.

Articolo 341

(Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo IV** disciplina gli **Alloggi di servizio** e si compone dei seguenti Capi:

Capo I - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio di tipo economico;

Capo II - Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri;

Capo III - Disciplina attuativa del Fondo-casa.

Nell'ambito del **Capo II**, che consta di 4 sezioni, la **Sezione I** disciplina la **Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri** e si compone del **solo articolo 341**.

La disposizione in commento provvede alla classificazione delle varie categorie di alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri e stabilisce che la relativa ripartizione per sedi avvenga con determinazione del Comandante generale.

Si segnala che l'articolo in commento, secondo le note al Testo unico, riproduce l'articolo 1 del Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri. La norma in esame riprodurrebbe, altresì, l'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 616 del 1990.

Articolo 377

(Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo V** disciplina l'**Accesso di parlamentari a strutture militari** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 377 al 381).

In particolare, l'**articolo 377** disciplina le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali e alle strutture militari dislocate al di fuori dal territorio nazionale.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce testualmente l'articolo 1 del D.M. 30 giugno 2000, n. 292, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, della L. 24 giugno 1998, n. 206, recante norme per le visite di parlamentari alle strutture militari'. L'unica modifica riguarda il riferimento legislativo di cui al comma 4, in cui si escludono dalle visite dei parlamentari le aree riservate di pertinenza degli organismi di informazione e sicurezza. Nell'articolo in commento, infatti, è stato correttamente sostituito il riferimento alla L. 24 ottobre 1977, n. 801, recante 'Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato', con il riferimento alla legge 3 agosto 2007, n. 124, 'Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto', il cui articolo 44 ha provveduto ad abrogare la citata legge 801/1977.

Articolo 378

(Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo V** disciplina l'**Accesso di parlamentari a strutture militari** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 377 al 381).

In particolare, l'**articolo 378** disciplina le visite dei parlamentari a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio nazionale.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce testualmente l'articolo 2 del D.M. 30 giugno 2000, n. 292, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, della L. 24 giugno 1998, n. 206, recante norme per le visite di parlamentari alle strutture militari'.

Articolo 380

(Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri)

Nell'ambito del Libro secondo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato ai Beni, il **Titolo V** disciplina l'**Accesso di parlamentari a strutture militari** e si compone di **5 articoli** (dall'articolo 377 al 381).

In particolare, l'**articolo 380** disciplina le modalità di ricevimento dei parlamentari in visita presso le strutture militari.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce testualmente e accorpa gli articoli 4, 5 e 8, comma 2, del D.M. 30 giugno 2000, n. 292, 'Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, della L. 24 giugno 1998, n. 206, recante norme per le visite di parlamentari alle strutture militari'.

Si osserva, infine, che l'articolo 8, comma 1, del citato D.M. viene testualmente riprodotto dall'articolo 379 (Contenuto del preavviso e generalità dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro) del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Articolo 411 **(Ambito di applicazione e rinvio)**

Nell'ambito del Libro terzo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Amministrazione e contabilità, il **Titolo I** reca la **Disciplina dell'Amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa** e si compone di 14 Capi. Nell'ambito del **Capo I (Disposizioni generali)**, che consta di **3 articoli** (dall'articolo 411 al 413), l'**articolo 411** disciplina l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Titolo I e opera il rinvio alle norme applicabili.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce, ai commi 2 e 3, l'articolo 1 (Ambito di applicazione) del D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, recante il 'Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331'. Il comma 4 dell'articolo in commento riproduce, invece, parte dell'articolo 82, comma 1, del medesimo D.P.R., nella parte in cui prevede che il Ministro della Difesa possa emanare istruzioni di natura tecnico-applicativa e gli ispettorati e comandi logistici di Forza armata le norme interne applicative per gli enti dell'area tecnico-industriale. Si rileva, al riguardo, che - rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 82, comma 1, del citato D.P.R. - nel comma 4 dell'articolo in commento l'emanazione delle istruzioni da parte dei competenti organi viene facoltizzata e non resa obbligatoria. Nella relativa nota di commento al Testo unico si giustifica tale scelta in ragione della 'natura non normativa, ma di mera circolare, a scopo di pura esegesi e supporto agli uffici' delle istruzioni tecnico-applicative.

Occorre, inoltre, sottolineare che tali istruzioni vengono riconnesse non solo al Titolo I (Disciplina dell'Amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa) del Libro terzo (Amministrazione e contabilità), ma anche al Titolo IV (Attività negoziale dell'Amministrazione della Difesa) del medesimo Libro terzo, nonché al Titolo VI (Dismissioni di beni mobili) del Libro secondo (Beni) del Testo Unico in commento, e ciò in ragione del fatto che anche nei menzionati titoli sono state trasfuse disposizioni del D.P.R. 167 del 2006, a cui articolo 82 del medesimo D.P.R. riferiva le istruzioni tecnico-applicative.

Si osserva, quindi, che il comma 1 dell'articolo in esame non risulta riproduttivo di alcuna disposizione già vigente. In tale comma si dispone che all'amministrazione e contabilità della Difesa si applichino le norme regolamentari vigenti per la generalità

delle amministrazioni statali, in quanto non ne sia esclusa l'applicazione al Ministero della difesa, e in quanto non derogate dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Articolo 412 **(Definizioni)**

Nell'ambito del Libro terzo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Amministrazione e contabilità, il **Titolo I** reca la **Disciplina dell'Amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa** e si compone di 14 Capi. Nell'ambito del **Capo I (Disposizioni generali)**, che consta di **3 articoli** (dall'articolo 411 al 413), l'**articolo 412** reca le definizioni utilizzate ai fini del Titolo I.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce integralmente l'articolo 2 (Definizioni) del D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, recante il 'Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331'. Le uniche difformità rispetto al citato articolo, sono contenute nelle lettere n) e o), punto 2, ove si definiscono, rispettivamente, le locuzioni 'direttore di intendenza o direttore del centro di intendenza' e 'materiali'.

In particolare, la vigente citata lettera n) prevede che la carica di direttore sia ricoperta:

- nell'Esercito da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato;
- nella Marina militare e nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato;
- nell'Arma dei carabinieri da ufficiali dell'Arma stessa.

Rispetto a tale formulazione, l'articolo in commento accorpa i riferimenti ad Esercito, Marina e Aeronautica, mantiene quello agli 'ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato' ed espunge il riferimento al 'corpo di amministrazione e di commissariato' relativo all'Esercito. Riguardo all'Arma dei carabinieri, nell'articolo in commento viene, altresì, sostituito il generico riferimento agli 'ufficiali dell'Arma stessa' con quello specifico agli 'ufficiali del comparto amministrativo'.

La vigente citata lettera o), nel definire e distinguere i 'materiali', disciplina, al punto 2, i 'materiali specificatamente militari'. Sono da considerare tali i materiali 'destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero ai corpi armati dello Stato e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, sempre che la custodia risulti da prova scritta ed il terzo risulti al riguardo abilitato'. Rispetto a tale testo, l'articolo in commento sostituisce il riferimento 'ai corpi armati dello Stato' con quello 'a Forze di polizia'.

Articolo 530 **(Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti)**

Nell'ambito del Libro terzo del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato all'Amministrazione e contabilità, il **Titolo IV** disciplina l'**Attività negoziale dell'Amministrazione della Difesa** e si compone dei seguenti Capi:

Capo I - Disposizioni generali sull'attività negoziale dell'Amministrazione della Difesa;

Capo II - Permute.

Nell'ambito del **Capo I**, che consta di **4 articoli** (dall'articolo 530 al 533), l'**articolo 530** reca la disciplina relativa alla stipulazione, all'approvazione e all'esecuzione dei contratti attivi o passivi sulla base delle esigenze definite dai comandanti.

Si segnala che l'articolo in esame riproduce integralmente l'articolo 11 (Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti) del D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, recante il 'Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della [L. 14 novembre 2000, n. 331](#)'.

Articolo 677

Doveri attinenti al giuramento (art. 9, d. P.R. n. 545 del 1986)

Con l'**articolo 677** si apre la sezione del testo unico dedicata ai doveri generali dei militari.

Il giuramento del quale si parla nella rubrica dell'articolo è quello funzionale acquisto dello stato di militare, di cui all'articolo 620, comma 6, dell'Atto del Governo n. 165 (*Riordino del codice dell'ordinamento militare*) che attualmente è sottoposto anch'esso al parere parlamentare.

Il **comma 1 dell'articolo 677** dell'Atto del Governo n. 166 qui in esame impegna solennemente il militare ad operare con disciplina, onore, senso di responsabilità, consapevolezza e massimo impegno per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, se necessario rischiando anche di sacrificare la propria vita.

Il **comma 2** fonda i doveri del militare sulla fedeltà alle istituzioni repubblicane.

Salvo che per l'aggiunta del citato riferimento all'Atto del Governo n. 165, l'articolo 677 dell'Atto del Governo n. 166 è perfettamente uguale all'articolo 9 del D.P.R. n. 545/1986 (*Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382*) indicato nella rubrica.

Articolo 678

Doveri attinenti al grado (art. 10, d. P.R. n. 545 del 1986)

L'**articolo 678** si compone di tre commi.

Il **comma 1** premette che il grado in questione corrisponde alla posizione occupata dal militare nella scala gerarchica.

Il **comma 2** prescrive al militare l'astensione, anche fuori dal servizio, da comportamenti che possano in qualsiasi maniera condizionarne l'attività professionale o ledere il prestigio dell'istituzione della quale egli fa parte o pregiudicare l'estraneità delle Forze armate rispetto alle competizioni politiche,

fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1481 (*Esercizio delle libertà in ambito politico*) dell'Atto del Governo n. 165 (*Riordino del codice dell'ordinamento militare*) che si trova anch'esso al vaglio del Parlamento.

Proprio in questo riferimento sta l'unica ma importante differenza tra il presente **articolo 678 dell'Atto del Governo n. 166** e l'articolo 10 del D.P.R. n. 545/1986 (*Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382*). Il comma 2 dell'articolo 10 del D.P.R., infatti, a questo punto rimandava al successivo articolo 29 del D.P.R. stesso, che è sensibilmente diverso dall'articolo 1481 dell'Atto del Governo n. 165.

Il **comma 3 dell'articolo 678** esalta il valore dell'esempio ai fini del compimento dei doveri e richiama la sua capacità di suscitare un virtuoso spirito di emulazione.

Articolo 679

(Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica)

Dato che ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica, tra le sue attribuzioni, ha anche il comando delle Forze armate - nonché la presidenza del Consiglio supremo di difesa e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere- tutti i militari, nel quadro dei loro doveri generali, hanno quello osservare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato.

Articolo 680

(Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica (art. 12 del d.P.R. n. 545 del 1986))

L'**articolo 680**, che consta di quattro commi, delinea una serie di doveri connessi alla dipendenza gerarchica.

Il **primo comma** si divide in due parti. La **lettera a)** impone ai militari il dovere di obbedienza nei riguardi dell'autorità politica competente per il settore, vale a dire del Ministro della Difesa e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa quando essi esercitano le loro funzioni, mentre la **lettera b)** quelli inerenti alla subordinazione di ciascun militare verso i superiori di grado o verso gli altri militari -anche di pari grado o di grado inferiore- i quali siano investiti di funzioni di comando o di carica direttiva. In quest'ultima ipotesi, il rapporto di subordinazione opera nei limiti delle attribuzioni di comando o di carica direttiva in oggetto.

Il **secondo comma** richiede ai militari l'osservanza della via gerarchica.

Il **terzo comma** disciplina le sostituzioni del militare investito di comando o di carica direttiva che si verificano in casi di decesso, di assenza o di impedimento. Qualora in proposito vi siano disposizioni previste dalla rispettiva Forza armata o Corpo armato, esse si applicano; in mancanza di particolari disposizioni, fino alla nomina del successore subentra il militare il quale tra gli aventi titolo in servizio presso lo stesso comando o reparto risulti essere il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano.

Il **quarto comma** dell'articolo enuncia il dovere del militare in servizio permanente di esercitare il comando sui pari grado in ogni atto che comporti l'assunzione di responsabilità con conseguente emanazione di ordini.

Articolo 697

(Contegno del militare (artt. 423, 424, 425 e 426, r.d. 24 dicembre 1911; art. 36, d. P.R. n. 545 del 1986))

L'**articolo 697**, che è il primo della Sezione *Norme di comportamento*, è formato da sei commi.

I **commi da 1 a 4** elencano una serie di regole di contegno valevoli per tutti gli appartenenti alle Forze armate. I suddetti commi riproducono i commi da 1 a 4 dell'articolo 36 del D.P.R. n. 545/1986 (*Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382*). I **commi 5 e 6**, invece, comprendono norme di contegno aggiuntive che riguardano soltanto il personale dell'Arma dei Carabinieri. I commi riferiti esclusivamente ai Carabinieri si ispirano agli articoli 423, 424, 425 e 426 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 (*Regio Decreto col quale viene approvato il nuovo testo unico delle leggi sul regolamento del R. esercito*).

Occorre segnalare tuttavia che il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 risulta essere stato abrogato dall'articolo 24 del decreto legge n. 112/2008 (cosiddetto "taglia-leggi") a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

Il **comma 1 dell'articolo 697** dell'Atto del Governo n. 166 sottoposto al parere parlamentare afferma che la condotta esemplare da parte del militare è funzionale alla salvaguardia del prestigio delle Forze armate.

Il **comma 2** è espressione del legame esistente tra le Forze armate nella società, in quanto richiede al militare il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile.

Il **comma 3** impone al militare doveri di vario tipo. La **lettera a)** e la **lettera d)** prescrivono astensioni: da azioni e parole non confacenti a principi di dignità e di decoro, dall'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico, e da eccessi nell'uso di bevande alcoliche. La **lettera b)** stabilisce il dovere di soccorrere chiunque sia in pericolo o abbia bisogno di aiuto. La **lettera c)** vieta al

militare di appropriarsi di denaro o di oggetti altrui che egli abbia ritrovato o di cui sia entrato in possesso per errore, consegnandoli al superiore o alle autorità competenti. La **lettera e)** obbliga il militare a rispettare le religioni, i ministri del culto e le manifestazioni di religiosità, evitando di offendere le fedi dei credenti.

Inoltre i militari, ai sensi del **comma 4**, collaborano con la polizia giudiziaria, quando richiesti di farlo.

Il personale dell'Arma dei Carabinieri, come si accennava, è tenuto ad osservare ulteriori regole. Il **comma 5** fornisce indicazioni cui attenersi nella vita privata –vale a dire il mantenimento di una condotta seria e decorosa e l'oculatezza nelle relazioni personali e nelle amicizie- e nell'ambiente di lavoro, laddove si raccomanda di coltivare armonia e concordia con i commilitoni. Il medesimo **comma 5** esorta pure alla cortesia verso ogni cittadino.

Il **comma 6** integra la disciplina per i Carabinieri, stavolta attraverso censure. Dunque sono ritenute gravi mancanze le negligenze e gli indugi nell'esecuzione di ordini, gli scritti anonimi, il rifiuto di onorare i propri debiti o l'averne nei confronti di persone controindicate; inoltre, i Carabinieri non devono fare uso di sostanze stupefacenti né abuso di sostanze alcoliche. Si rileva, peraltro, che tali divieti in materia di sostanze stupefacenti e alcoliche sostanzialmente ribadiscono quelli recati già dal **comma 3, lettera d)**, che come si era detto è applicabile anche al personale dell'Arma dei Carabinieri. Con ogni probabilità, la duplicazione deriva dalla confluenza nell'**articolo 697** di fonti normative diverse ma aventi elementi in comune.

Articolo 733

Conferimento delle onorificenze (art. 6, Statuto approvato con d.P.R. 12 febbraio 1960)

L'**articolo 733** replica i contenuti dell'articolo 6 del D.P.R. 12 febbraio 1960 (*Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia*), norma la quale a sua volta fu approvata in forza dell'articolo 12 della legge n. 25/1956 (*Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia*).

Gli attuali **comma 1 e comma 2 dell'articolo 733** riguardano la gran croce. Si indicano per sommi capi i meriti per i quali tale onorificenza può essere concessa, e si stabilisce che essa può essere conferita ad ufficiali di grado non inferiore a generale di corpo d'armata.

Il **comma 3** concerne la croce di grande ufficiale e la croce di commendatore, anche stavolta delineando le ragioni che possono indurre a conferirla e precisando che possono esserne insigniti ufficiali generali o ammiragli.

Della croce di ufficiale si parla al **comma 4**, e di quella di cavaliere al medesimo **comma 4 e al comma 5**. La prima delle due, come dice il suo stesso nome, è destinata agli ufficiali; la seconda, ad ufficiali o anche a militari di qualunque grado che però si siano trovati durante un'azione di guerra ad assumere un comando superiore a quello proprio del loro grado di appartenenza.

Sia per la croce di ufficiale che per la croce di cavaliere, i **commi 4 e 5** tratteggiano i comportamenti che possono meritare l'onorificenza.

Il comma 6, infine, concerne la croce di cavaliere alla <<bandiera>>, per il conferimento della quale si rimanda esplicitamente all'**articolo 1405** dell'Atto del Governo n. 165, (*Riordino del codice dell'ordinamento militare*), anch'esso attualmente sottoposto a parere parlamentare.

Nel D.P.R. 12 febbraio 1960, per la croce di cavaliere alla <<bandiera>> ci si riferiva all'articolo 7 della legge n. 25/1956, la quale prevedeva il conferimento di tale onorificenza <<nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria>>. L'articolo n. 1405 dell'Atto del Governo n. 165 recepisce la formulazione dell'articolo 7 della legge n. 25/1956.

Articolo 742

Caratteristiche delle decorazioni (art. 15 e allegato, Statuto approvato con D.P.R. 12 febbraio 1960)

L'**articolo 742**, che riproduce disposizioni presenti nelle parti del D.P.R. 12 febbraio 1960 citate in rubrica, descrive dettagliatamente la morfologia delle decorazioni relative rispettivamente alla prima classe-gran croce, alla seconda classe-grande ufficiale, alla terza classe-commendatore, alla quarta classe-cavaliere ufficiale e alla quinta classe-cavaliere.

Articolo 833

Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere (art. 4, r.d. n. 974 del 1930)

In base all'**articolo 833** spetta al Ministro della Difesa regolare, per mezzo di decreti, l'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari sulle uniformi militari.

Il Regio decreto n. 974 del 1930 è rubricato come *Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici* e, al suo articolo 4, per l'uso delle onorificenze pontificie richiamava all'osservanza delle norme emanate dall'allora Ministero della Guerra. L'**articolo 833**, dunque, costituisce un aggiornamento della disciplina in materia.

Per ulteriori dettagli sull'uso delle onorificenze della Santa Sede e degli ordini equestri si può vedere l'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Articolo 836**Articolazione del sistema di rappresentanza (art. 2, d.P.R. n. 691 del 1979)**

L'**articolo 836** interessa la rappresentanza del personale militare dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza. Per tutti, il sistema della rappresentanza è composto da tre organi: il consiglio centrale di rappresentanza, denominato COCER; i consigli intermedi di rappresentanza, denominati COIR; i consigli di base di rappresentanza, denominati COBAR.

Il D.P.R. citato nella rubrica dell'articolo reca il *Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare*, e fu adottato in attuazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 382/1978.

Articolo 837**Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza (art. 3 del d. P.R. n. 691 del 1979)**

L'**articolo 837**, anch'esso modellato sulla traccia di un articolo del D.P.R. 691 del 1979, così come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 136/1986, ripropone una suddivisione della rappresentanza militare in cinque categorie, distinte con lettere alfabetiche.

La categoria A è per ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio. La categoria B, per i sottufficiali nella stessa situazione. La categoria C è per i volontari, intesi come graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali di accademie militari e di scuole militari, nonché allievi sottufficiali, allievi carabinieri e allievi finanziari. Le categorie D ed E rappresentano militari di leva: la categoria D, specificamente gli ufficiali ed aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, mentre la categoria E comprende i militari e graduati di truppa, tra i quali anche gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Si rileva che nell'**articolo 837** la categoria C è più estesa che nella norma originaria, la quale in fatto di scuole militari è ristretta agli allievi della Nunziatella.

Articolo 929**Determinazione della dotazione organica (art. 16, co. 1 e 2, del d. P.R. n. 145 del 2009)**

L'**articolo 929** è composto da tre commi. I primi due riproducono pedissequamente i commi 1 e 2 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 145/2009, menzionati in rubrica.

Il **comma 1** interessa i dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero della Difesa cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area 1-dirigenti. Il testo, che si richiama a disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2007 e dal decreto-legge n. 112/2008, determina una riduzione delle unità. Esse scendono a 175, cifra comprensiva di 44 posti di livello dirigenziale non generale, ripartiti in quote rispetto alle quali il comma fornisce indicazioni ulteriori. Si anticipa che la materia, comunque, sarà ripresa nel prossimo articolo 930 dell'Atto del Governo n. 166.

Il **comma 2**, che si pone in linea con l'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, riduce la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero, portandola a 37.042 unità, al fine di ottenere una riduzione del dieci per cento della relativa spesa complessiva. Anche la materia del comma 2 verrà trattata nell'ambito dell'Atto del Governo n. 166 da un successivo articolo, che stavolta avrà il numero 931.

Il **comma 3** dell'articolo 929 introduce i successivi articoli 930 e 931 dell'Atto del Governo n. 166, i quali hanno ad oggetto rispettivamente la ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti e la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale.

Articolo 930

Ripartizione della dotazione organica dei dirigenti (art. 16, co.1 e allegato A, d.P.R. n. 145 del 2009)

L'**articolo 930**, che si ricollega al comma 1 del precedente articolo 929, precisa innanzi tutto (**comma 1**) che dei 175 dirigenti del Ministero della Difesa 11 appartengano alla prima fascia e gli altri 164 alla seconda fascia.

Il **comma 2 dell'articolo 930** effettua un paio di precisazioni in ordine al numero dei dirigenti di prima fascia. La prima è che la cifra di 11 unità è comprensiva di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riguarda incarichi conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo DLgs.n. 165/2001. In quest'ultimo caso gli incarichi vanno a soggetti <<di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno

un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato>>. Del conferimento di incarichi in base all'articolo 19, comma 6, del DLgs. n. 165/2001 è necessario fornire esplicite motivazioni.

La seconda precisazione è che si tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale civile operata in attuazione della legge finanziaria per il 2007 e di altre due unità in attuazione del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

Il **comma 3** interessa esclusivamente i dirigenti di seconda fascia. Il **comma 3 dell'articolo 930** in parte ribadisce i dettami relativi ai 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui si era già detto al comma 1 dell'articolo 929; in altra parte, afferma che il totale di 164 dirigenti di seconda fascia tiene conto delle riduzioni di unità operate rispettivamente dall'articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e dall'articolo 1, comma 404 della medesima legge finanziaria e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008.

Infine, si osserva che tutte le dotazioni organiche prospettate dall'**articolo 930** corrispondono alle cifre indicate nel D.P.R. n. 145 del 2009, richiamato nella rubrica dell'articolo.

Articolo 931

Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale (art. 16, co. 2 e allegato B, D.P.R. n. 145 del 2009)

L'**articolo 931**, come anticipato dal comma 3 dell'articolo 929, ripartisce le dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale.

Questo personale è suddiviso in tre gruppi: Aree, professori e ricercatori, comparto ricerca.

Il personale delle Aree, che è il più numeroso, è ulteriormente ripartito in area prima, area seconda e area terza. Per quanto riguarda l'insieme dei professori e ricercatori, anche qui si ha una nuova ripartizione, che stavolta vede da un lato professori ordinari e straordinari, da un altro i professori associati, e da un altro ancora i ricercatori. All'interno del comparto ricerca, invece, non ci sono ripartizioni.

Tutte le ripartizioni e le relative cifre elencate nell'articolo rispecchiano fedelmente le disposizioni presenti nel D.P.R. n. 145 del 2009, citato in rubrica.

Articolo 940

Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari (tabella A, art. 1, co. 5, d.lgs. n. 490 del 1997; tabella A, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 298 del 2000)

L'**articolo 940** si occupa del personale religioso, ossia dei cappellani militari.

Il **comma 1** presenta una serie di corrispondenze tra i gradi dei cappellani militari e quelli degli ufficiali delle Forze armate fissate mediante diretti riferimenti alle figure esistenti nella Marina militare. In ordine crescente, si va dal cappellano addetto, che è equiparato ad un tenente o ad un sottotenente della Marina militare, al terzo livello di cappellano capo, equivalente ad un capitano di vascello per la Marina militare.

Il **comma 2** indica i corrispettivi dei gradi di ispettore, vicario generale e ordinario militare con i gradi degli ufficiali delle varie Forze armate. L'ordinario militare, che è il vertice per i religiosi, corrisponde ad un generale di corpo d'armata per l'esercito, oppure ad un ammiraglio di squadra e ad un ammiraglio ispettore capo per la Marina militare, oppure ancora ad un generale di squadra aerea o generale di squadrone generale ispettore capo per l'Aeronautica militare.

I gradi del personale militare delle Forze armate messi in relazione con i gradi del personale religioso sono ripresi, senza variazioni, dagli articoli e dalle tabelle del DLgs. n. 490 del 1997 (*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*) e del DLgs. n. 298/2000 (*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78*), nelle parti pertinenti.

Articolo 1042

Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti (artt. 2, 3 e 4, d.m. 24 novembre 1993)

L'**articolo 1042** si colloca nel Libro Settimo, Titolo I dell'Atto del Governo n. 166 e, insieme all'articolo 1040, forma il Capo I che è intitolato *Vittime di incidenti occorsi durante attività operative e addestrative delle Forze armate*.

Premesso che, come stabiliva il precedente articolo 1040, gli interessati devono presentare domanda di riconoscimento dei benefici in questione, il **comma 1 dell'articolo 1042** impone alla Direzione generale per il personale civile che riceve la domanda di rivolgersi ai comandi militari competenti per territorio.

Secondo il **comma 2**, i comandi militari suddetti svolgono i necessari relativi accertamenti e preparano un rapporto sull'incidente, avendo cura di segnalare se l'autorità giudiziaria abbia in corso procedimenti sulla stessa vicenda.

Il **comma 3** affida il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato o della sua morte agli organi di cui all'articolo 1046, vale a dire prima una commissione medica ospedaliera (vedi articolo 194) e poi il

Comitato di verifica per le cause di servizio (di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha per titolo: *Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*). Quanto ai criteri da seguire nel giudizio, il **comma 3** rimanda all'apposito articolo 1047 dell'Atto del Governo n. 166 in esame.

Il **comma 4 dell'articolo 1042**, infine, assegna alla suddetta commissione medica ospedaliera il compito di esprimersi circa i costi delle cure mediche già effettuate o da effettuare.